

Circolari Speciali

LEGGE DI STABILITÀ 2015

IMPOSTE DIRETTE

Credito d'imposta art bonus	p. 3	Detrazione per carichi di famiglia	p. 9
Bonus 80 euro a dipendenti e assimilati	p. 3	Regime agevolato ai fini contributivi	p. 9
Incentivi per rientro in Italia di ricercatori	p. 3	Cessazione del regime agevolato ai fini contributivi	p. 9
Riconoscimento e recupero del credito di imposta 80 euro	p. 3	Accesso al regime agevolato ai fini contributivi	p. 10
Buoni pasto elettronici	p. 3	Abrogazione di regimi agevolati e disposizioni transitorie	p. 10
Costo del personale dipendente deducibile ai fini Irap	p. 4	Applicazione del regime forfetario e del regime agevolato	p. 10
Credito di imposta pari al 10% dell'Irap per soggetti senza dipendenti	p. 4	Credito d'imposta enti previdenziali obbligatori	p. 10
Conferma aliquote Irap	p. 4	Credito d'imposta forme di previdenza complementare	p. 10
Quota Irap deducibile ai fini delle imposte dirette	p. 4	Detrazione erogazioni liberali a Onlus	p. 11
Opzione per redditi derivanti da opere dell'ingegno, brevetti, marchi	p. 5	Detrazione erogazioni liberali a partiti politici	p. 11
Detrazioni per interventi di efficienza energetica	p. 5	Bonus digitalizzazione esercizi ricettivi	p. 11
Detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia	p. 5	Tracciabilità delle vendite e delle rese per stampa quotidiana e periodica	p. 11
Detrazione per l'acquisto di mobili	p. 6	Rinvio riduzione detrazioni e agevolazioni	p. 11
Nuovo regime fiscale forfetario	p. 6	Regime tributario delle forme pensionistiche complementari	p. 11
Accesso al regime forfetario	p. 7	Rivalutazione partecipazioni e terreni edificabili	p. 11
Disciplina applicabile alle operazioni poste in essere in regime forfetario	p. 7	Utili distribuiti a enti non commerciali	p. 12
Passaggio tra regime ordinario e regime forfetario ai fini Iva	p. 7	Ritenuta bonifici per detrazioni interventi edilizi e riqualificazione energetica	p. 12
Determinazione del reddito di lavoro autonomo nel regime forfetario	p. 8	Capitali percepiti da assicurazioni sulla vita in caso di morte	p. 12
Esoneri ai fini delle imposte dirette nel regime forfetario	p. 8	Rimborso imposte soggetti colpiti da sisma del 1990	p. 12
Opzione per il regime ordinario	p. 8	Regimi fiscali privilegiati	p. 12
Cessazione del regime forfetario	p. 8	Cfc e livello di tassazione inferiore a quello applicato in Italia	p. 12
Passaggi tra regime ordinario e regime forfetario ai fini delle imposte dirette	p. 9	Reddito frontalieri	p. 12
Accertamenti relativi al regime forfetario	p. 9	Redditi soggetti residenti a Campione d'Italia	p. 12

IVA

Non imponibilità Iva cessioni per finalità umanitarie	p. 13	Dichiarazione Iva	p. 14
Regime del reverse charge	p. 13	Iva e-book	p. 14
Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici (split payment)	p. 13	Aliquota Iva cessioni di pellet	p. 14
Cessioni di bancali in legno	p. 13	Aumento futuro aliquote Iva	p. 14
Rimborsi prioritari	p. 13		

ALTRE IMPOSTE E TASSE

Imu beni ancorati al suolo	p. 15	Esenzione Imu fabbricati inagibili per sisma	p. 15
Esenzione Tasi fabbricati in zone colpite da sisma	p. 15	Aliquote Tasi	p. 15
Deducibilità Imu	p. 15	Imu terreni montani	p. 15
Apparecchi da gioco	p. 15		

ACCERTAMENTO-RISCOSSIONE

Compensazione cartelle esattoriali	p. 16	Decorrenza dei termini nei casi di dichiarazione integrativa	p. 18
Spese di spedizione delle notifiche	p. 16	Discarico delle quote iscritte a ruolo per agente della riscossione	p. 18
Informazioni finanziarie ai fini Isee	p. 16	Nuovo piano di rateazione associazioni sportive	p. 18
Disponibilità dei dati in possesso dell'Agazia delle Entrate	p. 16	Pagamenti associazioni sportive dilettantistiche	p. 18
Nuovo ravvedimento operoso	p. 17	Rimborso credito Irpef superiore a 4.000 euro	p. 18
Abrogazione istituti deflattivi	p. 17		

LAVORO E PREVIDENZA

Cessione dei crediti certificati	p. 19	Riconoscimento dell'esonero per assunzioni a tempo indeterminato	p. 21
Erogazione quote di Tfr in busta paga	p. 19	Abrogazione benefici contributivi L. 407/1990	p. 21
Disposizioni applicabili all'erogazione del Tfr in busta paga	p. 19	Incrementi per invalidi a seguito di atti di terrorismo	p. 21
Accesso al credito per la corresponsione del Tfr in busta paga	p. 19	Competenze in materia di reinserimento lavorativo	p. 22
Rifinanziamento ammortizzatori sociali	p. 20	Prestazioni economiche cure termali	p. 22
Prestazioni pensionistiche e provvedimenti di annullamento delle certificazioni	p. 20	Pagamenti dell'Inps e dell'Inail	p. 22
Riduzione dei trattamenti pensionistici	p. 20	Certificato di decesso	p. 22
Sgravi contributivi per assunzione lavoratori piccola mobilità	p. 20	Prestazioni Inps dopo il decesso	p. 22
Domanda per il riconoscimento della maggiorazione per esposti all'amianto	p. 20	Patronati	p. 22
Prestazioni fondo per vittime dell'amianto	p. 20	Personale in servizio all'estero	p. 22
Trattamento pensionistico ex lavoratori imprese di coibentazione e bonifica	p. 20	Imposta sostitutiva Tfr	p. 22
Esonero contributivo per assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato	p. 21	Trattamenti pensionistici	p. 23

AGEVOLAZIONI

Fondo di garanzia Pmi	p. 24	Incentivi acquisti veicoli ecocompatibili	p. 26
Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo	p. 24	Credito d'imposta gasolio per autotrazione	p. 26
Controlli sul credito d'imposta per ricerca e sviluppo	p. 25	Agevolazioni accise autotrasportatori	p. 26
Investimenti agevolabili per acquisto beni strumentali nel Mezzogiorno	p. 25	Rifinanziamento Sabatini-bis	p. 26
Bonus bebè	p. 25	Allungamento piano di ammortamento mutui e finanziamenti	p. 26
Buoni per l'acquisto di beni e servizi	p. 25	Gasolio agevolato agricoltura	p. 26
5 per mille	p. 26	Rinegoziazione mutui	p. 26

VARIE

Attività di autotrasporto di cose per conto di terzi	p. 27	Bollo veicoli storici	p. 27
Responsabilità solidale settore del trasporto	p. 27		
		Entrata in vigore	p. 27

EDITORE E PROPRIETARIO:

Centro Studi Castelli Srl
Via Bonfiglio, 33 - 46042 Castel Goffredo MN

SITO WEB: www.ratio.it

E-MAIL: servizioclienti@gruppcastelli.com

DIRETTORE RESPONSABILE: Anselmo Castelli

VICE DIRETTORE: Stefano Zanon

CONSIGLIO DI REDAZIONE:

Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Anselmo Castelli, Carlo Enrico Corona, Alessandro Pratesi, Roberto Stanghellini, Massimiliano Todeschi, Stefano Zanon.

COMITATO DI ESPERTI:

O. Araldi, R. Benesper, L. Dall'Oca, F. Donato, A. Grassotti, P. Meneghetti, F. Piccinelli, F. Poggiani, A. Pratesi, R.A. Rizzi, G. Saccenti, A. Scaini, M.T. Tessadri, G.P. Tosoni.

DIFFUSIONE: Circolare diffusa per e-mail.

SERVIZIO ABBONAMENTI:

Centro Studi Castelli Srl
Tel. 0376/775130 Fax. 0376/770151
lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30

L'Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

Informativa Privacy - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 7 D. Lgs. 196/2003 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio 33, Tel.0376-775130 Fax 0376-770151 - privacy@gruppcastelli.com
I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy.

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29.12.2014, n. 300, S.O. n. 99, la [L. 23.12.2014, n. 190](#), recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", in vigore dal 1.01.2015.
Si sintetizzano le principali disposizioni contenute nel provvedimento

IMPOSTE DIRETTE

Credito d'imposta art bonus

[Art. 1, c. 11](#)

- Il credito d'imposta art bonus è stato esteso al sostegno delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione.

Bonus 80 euro a dipendenti e assimilati

[Art. 1, cc. 12, 13](#)

- È introdotto a regime, nell'art. 13, c. 1-bis Tuir, il credito di imposta di 80 euro. Pertanto, qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente (esclusi i redditi da pensione) e assimilati sia di importo superiore a quello della detrazione da lavoro spettante ai sensi dell'art. 13, c. 1 Tuir, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a:
 - 960 euro**, se il reddito complessivo **non è superiore a 24.000 euro**;
 - 960 euro, se il reddito complessivo è **superiore a 24.000 euro** ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al **rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di**

$$2.000 \text{ euro} \left[960 \times \frac{26.000 - \text{reddito complessivo}}{2.000} \right]$$

Incentivi per rientro in Italia di ricercatori

[Art. 1, c. 14](#)

- Ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il **90% degli emolumenti percepiti** dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno 2 anni continuativi e che **entro i 7 (anziché 5) anni solari successivi** vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.
- L'agevolazione si applica nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e **nei 3 (anziché 2) periodi d'imposta successivi**, a condizione che permanga la residenza fiscale in Italia.

Riconoscimento e recupero del credito di imposta 80 euro

[Art. 1, c. 15](#)

- Il credito eventualmente spettante di 80 euro (di cui all'art. 13, c. 1 bis Tuir) è riconosciuto **in via automatica dai sostituti d'imposta** sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso. Le somme erogate sono **recuperate dal sostituto d'imposta mediante l'istituto della compensazione**. Gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato possono recuperare le somme erogate anche mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l'eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali.
- L'importo del credito riconosciuto è indicato nella certificazione unica (modello Cu) dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Buoni pasto elettronici

[Art. 1, cc. 16, 17](#)

- Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, **umentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica**, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.
- La disposizione entra in vigore il **1.07.2015**.

Costo del personale dipendente deducibile ai fini Irap

[Art. 1, cc. 20, 25](#)

- A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli artt. da 5 a 9 D. Lgs. 446/1997 (imprese, a prescindere dal metodo adottato, e lavoratori autonomi), è ammessa in deduzione, ai fini Irap, la differenza tra il costo complessivo per il **personale dipendente con contratto a tempo indeterminato** e le vigenti deduzioni riferibili al costo del lavoro:
 - i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
 - pari a 7.500 euro su base annua (e relativi importi aumentati per lavoratrici di sesso femminile e per lavoratori nel Mezzogiorno);
 - i contributi assistenziali e previdenziali relativi a lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
 - le spese relative ad apprendisti, disabili, lavoratori con contratti di formazione e lavoro, personale addetto alla ricerca e sviluppo;
 - le indennità di trasferta, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente, per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci;
 - pari a 1.850 euro per ogni lavoratore dipendente per imprese con valore della produzione non superiore a 400.000 euro;
 - il costo del personale assunto a tempo indeterminato, che incrementa il numero di lavoratori dipendenti, per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun lavoratore.
- Per le società agricole la deduzione è ammessa anche per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato che abbia lavorato almeno 150 giornate e con contratto di durata almeno triennale (requisiti di cui all'art. 11, c. 1.1 D. Lgs. 446/1997). La disposizione si applica previa autorizzazione della Commissione europea richiesta a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Credito di imposta pari al 10% dell'Irap per soggetti senza dipendenti

[Art. 1, c. 21](#)

- A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, ai soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli artt. da 5 a 9 D. Lgs. 446/1997 e che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, spetta un credito d'imposta, **da utilizzare esclusivamente in compensazione**, a decorrere dall'anno di presentazione della corrispondente dichiarazione, pari al **10% dell'imposta lorda**.

Conferma aliquote Irap

[Art. 1, cc. 22, 23](#)

- A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 è **abrogata la disposizione di riduzione dell'aliquota Irap**.
- Sono fatti salvi gli effetti previsti dalla riduzione dell'aliquota Irap, ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013, secondo il criterio previsionale.
- Le aliquote restano, quindi, confermate nelle precedenti misure del:
 - 3,90% per la generalità dei contribuenti
 - 1,90% per le imprese agricole.

Quota Irap deducibile ai fini delle imposte dirette

[Art. 1, c. 24](#)

- La quota di Irap ammessa in deduzione ai fini della determinazione delle imposte dirette, relativa alla quota delle spese per il personale dipendente e assimilato, è determinata al netto delle deduzioni spettanti, **considerando anche la nuova deduzione del costo del personale**.

Opzione per redditi derivanti da opere dell'ingegno, brevetti, marchi

[Art. 1, cc. 37-45](#)

- I soggetti titolari di reddito d'impresa possono optare per l'applicazione di una tassazione agevolata sui redditi derivanti dall'utilizzo di **opere dell'ingegno**, da **brevetti industriali**, da **marchi** d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
- L'opzione ha durata per **5 esercizi** sociali ed è irrevocabile.
- Tali redditi non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto **esclusi per il 50%** del relativo ammontare. In caso di utilizzo diretto dei beni indicati, il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito complessivo beneficia dell'esclusione a condizione che lo stesso sia determinato sulla base di un apposito accordo. In tali ipotesi la procedura di ruling ha per oggetto la determinazione, in via preventiva e in contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate, dell'ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l'individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi. Nel caso in cui i redditi siano realizzati nell'ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, l'agevolazione spetta a condizione che gli stessi siano determinati sulla base di un apposito accordo.
- Non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto escluse dalla formazione del reddito le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni, di cui al punto precedente, a condizione che **almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito**, prima della chiusura del 2° periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali. Si applicano le disposizioni relative al ruling.
- Le disposizioni si applicano a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni indicati.
- La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del **rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti** per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale **e i costi complessivi** sostenuti per produrre tale bene.
- L'esercizio dell'opzione rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'Irap.
- Con decreto di natura non regolamentare sono adottate le disposizioni attuative, anche al fine di individuare le tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione e di definire gli elementi del rapporto di calcolo della quota agevolabile.
- **Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014.** Per tale periodo d'imposta e per quello successivo, la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 40%.

Detrazioni per interventi di efficienza energetica

[Art. 1, c. 47, lett. a\)](#)

- Le disposizioni in merito alla detrazione per interventi di efficienza energetica si applicano, nella misura del **65%**, anche alle spese sostenute dal 6.06.2013 al **31.12.2015** (in precedenza: 31.12.2014).
- La detrazione si applica, nella misura del 65%, **anche alle spese documentate** e rimaste a carico del contribuente:
 - a) per interventi relativi a **parti comuni degli edifici condominiali** di cui agli artt. 1117 e 1117-bis C.C. o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6.06.2013 al 31.12.2015;
 - b) per **l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari** di cui all'allegato M al D. Lgs. 29.12.2006, n. 311, sostenute dal 1.01.2015 al 31.12.2015, fino a un valore massimo della detrazione di **60.000 euro**.
- La detrazione si applica altresì alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di **impianti di climatizzazione invernale** con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1.01.2015 al 31.12.2015, fino a un valore massimo della detrazione di **30.000 euro**.

Detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia

[Art. 1, cc. 47, lett. b\)
e 48](#)

- Per le spese documentate, relative agli interventi di ristrutturazione edilizia spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, **pari al 50%** per le spese sostenute dal 26.06.2012 al **31.12.2015** (anziché 31.12.2014).
- Per gli interventi realizzati su edifici ricadenti nelle **zone sismiche** ad alta pericolosità la detrazione spetta nella misura del **65%** per le spese sostenute sino al **31.12.2015** (anziché 31.12.2014).
- La detrazione per interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia spetta anche nel caso di interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro **18 mesi** (anziché 6 mesi) dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.

Detrazione per l'acquisto di mobili

[Art. 1, c. 47, lett. b\)](#)

- Ai contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ nella misura del 50% delle spese sostenute dal 6.06.2013 al **31.12.2015** (anziché 31.12.2014). L'agevolazione è calcolata su un importo non superiore a € 10.000.
- Le spese sono computate, ai fini della fruizione della detrazione d'imposta, **indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione** che fruiscono delle detrazioni per interventi edilizi.

Nuovo regime fiscale forfetario

[Art. 1, c. 54](#)

- I contribuenti **persone fisiche** esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il nuovo regime (naturale) forfetario se, al contempo, nell'anno precedente:
 - a) hanno conseguito **ricavi ovvero hanno percepito compensi**, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati in apposita tabella, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata;
 - b) hanno sostenuto **spese per un ammontare complessivamente non superiore a euro 5.000 lordi per lavoro accessorio**, per lavoratori dipendenti, collaboratori, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'art. 60 Tuir (opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa);
 - c) il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei **beni strumentali** alla chiusura dell'esercizio **non supera 20.000 euro**. Ai fini del calcolo del predetto limite:
 1. per i **beni in locazione finanziaria**, rileva il costo sostenuto dal concedente;
 2. per i **beni in locazione, noleggio e comodato**, rileva il valore normale dei medesimi (determinato ai sensi dell'art. 9 Tuir);
 3. i **beni**, detenuti in regime di impresa o arte e professione, **utilizzati promiscuamente** per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del **50%**;
 4. **non rilevano i beni** il cui costo unitario non è superiore a **euro 516,46**;
 5. **non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti**, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione;
 - d) i redditi conseguiti nell'attività d'impresa, dell'arte o della professione sono in **misura prevalente** rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; la verifica della suddetta prevalenza non è, comunque, rilevante se il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi d'impresa, dell'arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l'importo di 20.000 euro.

TABELLA LIMITI DI RICAVI				
Progressivo	Gruppo di settore	Codici attività ATECO 2007	Valore soglia dei ricavi/compensi	Redditività
1	Industrie alimentari e delle bevande	(10-11)	35.000	40%
2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	40.000	40%
3	Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	30.000	40%
4	Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	20.000	54%
5	Costruzioni e attività immobiliari	(41 - 42 - 43) - (68)	15.000	86%
6	Intermediari del commercio	46.1	15.000	62%
7	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55 - 56)	40.000	40%
8	Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	15.000	78%
9	Altre attività economiche	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	20.000	67%

Accesso al regime forfetario

[Art. 1, cc. 55-57](#)

- Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi per l'accesso al regime:
 - a) non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'**adeguamento agli studi di settore e ai parametri**;
 - b) nel caso di **esercizio contemporaneo** di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, **si assume il limite più elevato** dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
- Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività, di presumere la sussistenza dei requisiti.
- **Non possono avvalersi** del regime forfetario:
 - a) le persone fisiche che si avvalgono di **regimi speciali ai fini dell'Iva** o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
 - b) i soggetti **non residenti**, esclusi quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono, nel territorio italiano, redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
 - c) i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano **cessioni di fabbricati** o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
 - d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni **che partecipano**, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni ovvero a società a responsabilità limitata in regime di trasparenza fiscale.

Disciplina applicabile alle operazioni poste in essere in regime forfetario

[Art. 1, cc. 58-60](#)

- Ai fini Iva, i contribuenti in regime forfetario:
 - a) **non esercitano la rivalsa dell'imposta sulle cessioni di beni** e prestazioni di servizi, per le operazioni nazionali;
 - b) applicano l'Iva con il meccanismo del reverse charge a:
 - servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge;
 - acquisti intracomunitari di beni di importo superiore a euro 10.000;
 - c) applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi l'art. 7-ter e seguenti del Dpr 633/1972 relativi alle prestazioni non territoriali;
 - d) applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni a esse assimilate le disposizioni di cui al Dpr 633/1972, ferma restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'Iva, ai sensi dell'art. 8, c. 1, lett. c) e c. 2 Dpr 633/1972.
- Per tali operazioni i contribuenti in regime forfetario **non hanno diritto alla detrazione dell'Iva assolta**, dovuta o addebitata sugli acquisti.
- I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dal **versamento dell'Iva** e da tutti gli altri obblighi previsti dal Dpr 633/1972, ad eccezione degli obblighi di **numerazione** e di **conservazione delle fatture di acquisto** e delle bollette doganali, di **certificazione dei corrispettivi** e di conservazione dei relativi documenti.
- Resta fermo l'**esonero dall'obbligo di certificazione** per le operazioni indicate all'art. 2 del D.P.R. 696/1996.
- I contribuenti che applicano il regime forfetario, per le operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, **emettono la fattura o la integrano** con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Passaggio tra regime ordinario e regime forfetario ai fini Iva

[Art. 1, cc. 61-63](#)

- Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell'Iva al regime forfetario comporta **la rettifica della detrazione**, di cui all'art. 19-bis.2 Dpr 633/1972, da operarsi nella dichiarazione dell'ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie.
- In caso di passaggio, **anche per opzione**, dal regime forfetario alle regole ordinarie, è operata un'analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie.
- Nell'ultima liquidazione relativa all'anno in cui è applicata l'Iva è computata anche l'imposta relativa alle operazioni, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità, di cui all'art. 6, c. 5 Dpr 633/1972 e all'art. 32-bis D.L. 83/2012. Nella stessa liquidazione può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa alle operazioni di acquisto effettuate in vigenza dell'opzione di cui all'art. 32-bis del citato decreto e i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.
- L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione presentata dai contribuenti che applicano il regime forfetario, relativa all'ultimo anno in cui l'Iva è applicata nei modi ordinari, può essere chiesta a rimborso ovvero utilizzata in compensazione.

Determinazione del reddito di lavoro autonomo nel regime forfetario

[Art. 1, cc. 64-68](#)

- I soggetti in regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il **coefficiente di redditività** nella misura indicata nell'apposita tabella, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.
- Sul reddito imponibile si applica **un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap pari al 15%**. Nel caso di **imprese familiari**, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore.
- I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito; l'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.
- Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell'Irpef.
- Al fine di favorire l'avvio di nuove attività, **per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i 2 successivi, il reddito determinato è ridotto di 1/3**, a condizione che:
 - a) il contribuente **non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti** l'inizio dell'attività, **attività** artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
 - b) **l'attività da esercitare non costituisca**, in nessun modo, **mera prosecuzione** di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
 - c) qualora sia proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi **ricavi e compensi**, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, **non sia superiore ai limiti previsti** per l'accesso al regime.
- I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del Tuir, che dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime.
- Analoghe disposizioni si applicano ai fini della determinazione del valore della produzione netta.
- I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario **non sono assoggettati a ritenuta d'acconto** da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.
- Le perdite fiscali generate nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito, secondo le regole ordinarie.

Esoneri ai fini delle imposte dirette nel regime forfetario

[Art. 1, cc. 69, 73](#)

- Fermo restando l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli **obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili**.
- La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel Dpr 322/1998.
- I contribuenti in regime forfetario **non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte**; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.
- I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esclusi **dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri**.
- Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all'attività svolta.
- Nella relazione di accompagnamento al disegno di legge è specificato che tali soggetti sono esonerati dalla **comunicazione clienti-fornitori** e dalla **comunicazione black list**.

Opzione per il regime ordinario

[Art. 1, c. 70](#)

- I contribuenti che applicano il regime forfetario possono **optare** per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sul reddito **nei modi ordinari**. L'opzione, **valida per almeno un triennio**, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.
- **Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo**, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

Cessazione del regime forfetario

[Art. 1, cc. 71, 74](#)

- Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire **dall'anno successivo** a quello in cui viene meno taluna delle condizioni previste per l'accesso ovvero si verifica una delle fattispecie che non consentono l'utilizzo del regime.

Passaggi tra regime ordinario e regime forfetario ai fini delle imposte dirette

[Art. 1, c. 72](#)

- Nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto al regime forfetario a un periodo d'imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e i compensi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa, i ricavi e i compensi che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime forfetario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario.
- Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario a quello forfetario.
- Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un periodo di imposta soggetto a un diverso regime, le spese sostenute nel periodo di applicazione del regime forfetario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.
- Nel caso di cessione, successivamente all'uscita dal regime forfetario, di beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da cui decorre il regime forfetario, ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza o minusvalenza si assume come costo non ammortizzato quello risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Se la cessione concerne beni strumentali acquisiti nel corso del regime forfetario, si assume come costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto.

Accertamenti relativi al regime forfetario

[Art. 1, c. 74](#)

- Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte dirette, di Iva e di Irap.
- In caso di infedele indicazione, da parte dei contribuenti, dei dati attestanti i requisiti e le condizioni richieste che determinano la cessazione del regime forfetario, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal D. Lgs. 471/1997 sono aumentate del 10% se il maggiore reddito accertato supera del 10% quello dichiarato.

Detrazione per carichi di famiglia

[Art. 1, c. 75](#)

- Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia rileva anche il reddito determinato secondo le disposizioni previste per il regime forfetario.
- Tale reddito non rileva ai fini del calcolo delle altre detrazioni.

Regime agevolato ai fini contributivi

[Art. 1, cc. 76-81](#)

- I soggetti persone fisiche esercenti attività d'impresa che possono fruire del regime forfetario possono applicare, ai fini contributivi, il seguente regime agevolato.
- Per tali soggetti **non trova applicazione il livello minimo imponibile** previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali (art. 1, c. 3 L. 233/1990) e i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata (art. 2, c. 29 L. 335/1995).
- Nel caso in cui siano presenti coadiuvanti o coadiutori, il soggetto che fruisce del regime agevolato può indicare la quota di reddito di spettanza dei singoli collaboratori, fino a un massimo, complessivamente, del 49%. Per tali soggetti, il reddito imponibile sul quale calcolare la contribuzione dovuta si determina ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. 19.09.1992, n. 384 (deve essere rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono).
- I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali dai soggetti che fruiscono del regime agevolato sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
- Ai soggetti che fruiscono del regime agevolato e ai loro familiari collaboratori, già pensionati presso le gestioni dell'Inps e con più di 65 anni di età, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 59, c. 15 L. 449/1997 (riduzione a metà del contributo previdenziale).
- Ai familiari collaboratori dei soggetti che fruiscono del regime forfetario non si applica la riduzione contributiva di 3 punti percentuali (prevista dall'art. 1, c. 2 L. 233/1990).

Cessazione del regime agevolato ai fini contributivi

[Art. 1, c. 82](#)

- Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire **dall'anno successivo** a quello in cui viene meno taluna delle condizioni previste per l'accesso al regime forfetario ovvero si verifica taluna delle fattispecie che non consentono l'utilizzo del regime stesso. La cessazione determina, ai fini previdenziali, l'applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto. Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, **determina l'impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato**, anche laddove sussistano le condizioni per fruire del regime forfetario.
- Non possono accedere al regime contributivo agevolato neanche i soggetti che ne facciano richiesta, ma per i quali si verifichi il mancato rispetto delle condizioni per l'accesso al regime forfetario nell'anno della richiesta stessa.

Accesso al regime agevolato ai fini contributivi

[Art. 1, cc. 83, 84](#)

- Per accedere al regime contributivo agevolato, i soggetti che fruiscono del regime forfetario e che intraprendono l'esercizio di un'attività d'impresa presentano, mediante **comunicazione telematica, apposita dichiarazione messa a disposizione dall'Inps**; i soggetti già esercenti attività d'impresa presentano, **entro il termine di decadenza del 28.02** di ciascun anno, la medesima dichiarazione.
- Ove la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, nelle modalità indicate, l'accesso al regime agevolato può avvenire a decorrere dall'anno successivo, presentando nuovamente la dichiarazione stessa entro il termine stabilito, ferma restando la permanenza delle condizioni.
- **Entro 60 giorni dal 1.01.2015** l'Agenzia delle Entrate e l'Inps stabiliscono le modalità operative e i termini per la trasmissione dei dati necessari all'attuazione del regime contributivo agevolato.

Abrogazione di regimi agevolati e disposizioni transitorie

[Art. 1, cc. 85-88](#)

- Sono abrogati:
 - a) il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (art. 13 L. 388/2000);
 - b) il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27 D.L. 98/2011);
 - c) il regime dei contribuenti minimi (art. 1, cc. 96-115 e 117 L. 244/2007).
- I soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali, del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile o del regime contabile agevolato dei minimi, **in possesso dei requisiti** previsti per l'accesso al nuovo regime forfetario, **applicano il nuovo regime forfetario**, salva opzione per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.
- I soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali, o del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile possono applicare, laddove in possesso dei requisiti previsti dalla legge, la **riduzione di 1/3 del reddito** forfetario per i soli periodi d'imposta che residuano al completamento del triennio agevolato per le nuove attività.
- **I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31.12.2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile, possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del 35° anno di età.**

Applicazione del regime forfetario e del regime agevolato

[Art. 1, c. 89](#)

- Le disposizioni relative al regime forfetario ai fini delle imposte e del regime agevolato ai fini contributivi si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014.
- Con decreti di natura non regolamentare possono essere dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione. Con provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le relative modalità applicative.

Credito d'imposta enti previdenziali obbligatori

[Art. 1, c. 91](#)

- A decorrere dal periodo d'imposta 2015, agli enti di previdenza obbligatoria è riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del **26%** sui redditi di natura finanziaria dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive, computate nella misura del 20%, **a condizione che i proventi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive** siano investiti in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con apposito decreto del Ministro dell'Economia.
- Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa a ciascun periodo d'imposta, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap. Non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.
- Il credito d'imposta può essere utilizzato, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione del citato investimento, esclusivamente in compensazione, nei limiti dello stanziamento previsto.
- Al credito d'imposta non si applica il limite di utilizzo dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi né il limite di compensazione dei crediti di imposta (art. 1, c. 53 L. 244/2007 e art. 34 L. 388/2000).

Credito d'imposta forme di previdenza complementare

[Art. 1, c. 92](#)

- A decorrere dal periodo d'imposta 2015, alle forme di previdenza complementare è riconosciuto un credito d'imposta pari al **9%** del risultato netto maturato, assoggettato all'imposta sostitutiva applicata in ciascun periodo d'imposta, **a condizione che un ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata imposta sostitutiva sia investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine, individuate con il decreto del Ministro dell'Economia.**
- Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del risultato netto maturato e che, ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche, incrementa la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa a ciascun periodo d'imposta e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione del citato investimento, esclusivamente in compensazione, nei limiti dello stanziamento previsto.
- Al credito d'imposta non si applica il limite di utilizzo dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi né il limite di compensazione dei crediti di imposta (art. 1, c. 53 L. 244/2007 e art. 34 L. 388/2000).

Detrazione erogazioni liberali a Onlus

[Art. 1, cc. 137, 138](#)

- Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24%, per l'anno 2013, e al **26%, a decorrere dall'anno 2014**, per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a **30.000 euro** (in precedenza € 2.065) **annui**, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
- Lo stesso limite è stato previsto per le erogazioni effettuate da società ed enti commerciali.
- Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014.

Detrazione erogazioni liberali a partiti politici

[Art. 1, c. 141](#)

- Le erogazioni in denaro effettuate a favore di partiti politici continuano a considerarsi detraibili anche quando i relativi versamenti sono effettuati, anche in forma di donazione, **dai candidati e dagli eletti** alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime.

Bonus digitalizzazione esercizi ricettivi

[Art. 1, c. 149](#)

- Il credito di imposta di cui all'art. 9, c. 2 D.L. 83/2014 a favore degli esercizi ricettivi è riconosciuto in relazione a spese relative a impianti Wi-fi, solo a condizione che l'esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un **servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download**.

Tracciabilità delle vendite e delle rese per stampa quotidiana e periodica

[Art. 1, c. 185](#)

- Per favorire l'attuazione del piano di modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, il termine a decorrere dal quale è obbligatorio assicurare la tracciabilità delle vendite e delle rese attraverso la lettura del codice a barre, è **prorogato al 31.12.2015**.
- Il credito d'imposta previsto per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori della rete è conseguentemente **riconosciuto per l'anno 2015**.

Rinvio riduzione detrazioni e agevolazioni

[Art. 1, c. 207](#)

- Sono prorogati di un anno gli effetti della clausola di salvaguardia introdotta dalla L. 147/2013, in base alla quale dovranno essere ridotte le detrazioni e le agevolazioni vigenti qualora la revisione della spesa non realizzi i risparmi previsti.

Regime tributario delle forme pensionistiche complementari

[Art. 1, cc. 621, 622, 624](#)

- I fondi pensione sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del **20%** (anziché 11%), che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta.
- I redditi prodotti da obbligazioni e altri titoli concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva in base al rapporto tra l'aliquota prevista dalle disposizioni vigenti (12,50%) e la nuova aliquota.
- Le disposizioni si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014.
- L'imposta complessivamente dovuta per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2014 è determinata con l'aliquota stabilita dalla nuova disposizione e la base imponibile è ridotta del 48% della differenza tra le erogazioni effettuate nel corso del 2014 per il pagamento dei riscatti e il valore delle rispettive posizioni individuali maturate al 31.12.2013, maggiorate dei contributi versati nel corso del 2014.

Rivalutazione partecipazioni e terreni edificabili

[Art. 1, cc. 626, 627](#)

- Le disposizioni degli artt. 5 e 7 L. 448/2001 si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola **posseduti alla data del 1.01.2015**.
- Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un **massimo di 3 rate annuali** di pari importo, a decorrere dalla data del **30.06.2015**; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.
- La redazione e il giuramento della **perizia** devono essere effettuati entro la predetta data del **30.06.2015**.
- L'imposta sostitutiva (raddoppiata) è pari **all'8%** per le partecipazioni che risultano qualificate e per i terreni; al **4%** per le partecipazioni che non risultano qualificate.

Utili distribuiti a enti non commerciali

[Art. 1, cc. 655, 656](#)

- Fino a quando non sarà attuata l'inclusione, tra i soggetti passivi Ires, degli enti non commerciali di cui all'art. 73, c. 1, lett. c) Tuir, gli utili percepiti, anche nell'esercizio di impresa, dagli enti stessi non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto **esclusi, nella misura del 22,26%** (anziché 95%) del loro ammontare.
- La disposizione si applica agli utili messi in distribuzione dal 1.01.2014.
- **È riconosciuto un credito d'imposta, pari alla maggiore Ires dovuta, nel solo periodo d'imposta in corso al 1.01.2014**, in applicazione della nuova misura di esenzione. Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1.01.2014, non concorre né alla formazione del reddito né ai fini della determinazione del valore della produzione ai fini dell'Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.
- Il credito può essere **utilizzato, esclusivamente in compensazione, senza alcun altro limite quantitativo, a decorrere dal 1.01.2016, nella misura del 33,33% del suo ammontare, dal 1.01.2017, nella medesima misura e, dal 1.01.2018, nella misura rimanente.**

Ritenuta 8% bonifici per detrazioni interventi edilizi e riqualificazione energetica

[Art. 1, c. 657](#)

- Le banche e le Poste Italiane SPA operano una **ritenuta dell'8%** (anziché 4%) a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio o il risparmio energetico.

Capitali percepiti da assicurazioni sulla vita in caso di morte

[Art. 1, cc. 658, 659](#)

- I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, **a copertura del rischio demografico**, sono esenti dall'Irpef.
- La disposizione si applica per i proventi percepiti a decorrere **dal 1.01.2015**.

Rimborso imposte soggetti colpiti dal sisma del 1990

[Art. 1, c. 665](#)

- I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16.12.1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al dovuto, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d'impresa, per i quali l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione Europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso. Il termine di 2 anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 28.02.2008, n. 31.

Regimi fiscali privilegiati

[Art. 1, c. 678](#)

- Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 110, c. 10 Tuir, per la deduzione dei componenti negativi, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro dell'Economia, l'individuazione dei regimi fiscali privilegiati è effettuata, con decreto del Ministro dell'Economia, con esclusivo riferimento alla **manca di un adeguato scambio di informazioni**.

Cfc e livello di tassazione inferiore a quello applicato in Italia

[Art. 1, c. 680](#)

- Ai fini della disciplina Cfc (imprese estere controllate), si considera livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello vigente in Italia, ai fini dell'identificazione dei Paesi black list, un livello di tassazione **inferiore al 50% di quello applicato in Italia**.
- **Si considerano, in ogni caso, privilegiati i regimi fiscali speciali** che consentono un livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia, ancorché previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50% di quello applicato in Italia.
- Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate viene fornito un elenco non tassativo dei regimi fiscali speciali.
- Le disposizioni si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014.

Reddito frontalieri

[Art. 1, c. 690](#)

- A decorrere dal 1.01.2015, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per **l'importo eccedente 7.500 euro** (anziché 6.700 euro).

Redditi soggetti residenti a Campione d'Italia

[Art. 1, c. 691](#)

- Ai fini Irpef, i redditi di pensione e di lavoro prodotti in euro dai soggetti residenti a Campione d'Italia concorrono a formare il reddito complessivo per **l'importo eccedente 6.700 euro**.
- La disposizione si applica a decorrere dal 1.01.2015.

IVA

Non imponibilità Iva cessioni per finalità umanitarie

[Art. 1, c. 139](#)

- Le cessioni di beni e le relative prestazioni accessorie effettuate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Economia, nei confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui all'art. 26, c. 3 L. 125/2014, destinati a essere trasportati o spediti fuori dell'Unione Europea in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, **sono non imponibili agli effetti dell'Iva** ai sensi dell'art. 8-bis del Dpr 633/1972.

Regime del reverse charge

[Art. 1, cc. 629, lett. a\), 631, 632](#)

- Il regime del reverse charge di cui all'art. 17 Dpr 633/1972 è applicato anche:
 - alle prestazioni di servizi di **pulizia**, di demolizione, di **installazione di impianti** e di **completamento** relative ad **edifici**;
 - ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (definite all'art. 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13.10.2003, trasferibili ai sensi dell'art. 12 della medesima direttiva);
 - ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
 - alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, lett. a) Dpr 633/1972;
 - alle **cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati** (codice attività 47.11.1), **supermercati** (codice attività 47.11.2) e **discount alimentari** (codice attività 47.11.3).
- Le disposizioni sono applicabili per un **periodo di 4 anni**.
- L'efficacia del reverse charge nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount alimentari è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione Europea, di una misura di deroga.

Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici (split payment)

[Art. 1, cc. 629, lett. b\) e c\), 632, 633](#)

- Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato, ancorché dotati di personalità giuridica, degli **enti pubblici territoriali** e dei consorzi tra essi costituiti, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle **aziende sanitarie locali**, degli **enti ospedalieri**, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'Iva, l'imposta è in ogni caso **versata dai medesimi** secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'Economia.
- La disposizione **non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte** a titolo di imposta sul reddito.
- Tali operazioni rientrano nel computo del totale delle operazioni soggette a imposta con aliquota inferiore rispetto a quella dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni per la richiesta del rimborso.
- Le disposizioni, nelle more del rilascio della misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione Europea, trovano comunque applicazione per le operazioni per le quali l'Iva è esigibile **a partire dal 1.01.2015**. In caso di mancato rilascio delle suddette misure di deroga, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 30.06.2015, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 1.716 milioni di euro a decorrere dal 2015; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione nel sito Internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
- Nei confronti degli enti pubblici cessionari o committenti che omettono o ritardano il versamento dell'Iva, si applicano le sanzioni di cui all'art. 13 D. Lgs. 471/1997; le somme dovute sono riscosse mediante l'atto di recupero.

Cessioni di bancali in legno

[Art. 1, c. 629, lett. d\)](#)

- Per le cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato (regime Iva dei "rottami").

Rimborsi prioritari

[Art. 1, c. 630](#)

- Il Ministro dell'Economia individua con decreto, tra coloro nei confronti dei quali il rimborso è eseguito in via prioritaria, i **soggetti nei confronti dei quali è applicabile il regime dello split payment**, limitatamente al credito rimborsabile relativo a tali operazioni.

Dichiarazione Iva[Art. 1, c. 641](#)

- Con efficacia a decorrere dalla dichiarazione relativa all'**Iva dovuta per il 2015** la dichiarazione Iva annuale (dal 2016) **deve essere presentata entro il mese di febbraio** e non può più essere presentata in forma unificata con il modello Unico. Pertanto, è abrogato l'obbligo di comunicazione dei dati relativi all'Iva riferita all'anno solare precedente.

Iva e-book[Art. 1, c. 667](#)

- Ai fini dell'applicazione dell'Iva ridotta al 4%, sono da considerare libri **tutte le pubblicazioni** identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o **tramite mezzi di comunicazione elettronica**.

Aliquota Iva cessioni di pellet[Art. 1, c. 711](#)

- L'aliquota Iva da applicare alle cessioni di pellet è quella ordinaria del **22%** (anziché il 10%).

Aumento futuro aliquote Iva[Art. 1, cc. 718, 719](#)

- Fatta salva l'adozione dei provvedimenti normativi che assicurino, integralmente o in parte, gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica:
 - a) l'aliquota IVA **del 10%** è incrementata di 2 punti percentuali a decorrere dal 1.01.2016 e di un ulteriore punto percentuale dal 1.01.2017;
 - b) l'aliquota IVA **del 22%** è incrementata di 2 punti percentuali a decorrere dal 1.01.2016, di un ulteriore punto percentuale dal 1.01.2017 e di ulteriori 0,5 punti percentuali dal 1.01.2018;
 - c) a decorrere dal 1.01.2018, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 700 milioni di euro per l'anno 2018 e ciascuno degli anni successivi; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione nel sito Internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

ALTRE IMPOSTE E TASSE

Imu beni ancorati al suolo

[Art. 1, c. 244](#)

- Nelle more dell'attuazione delle disposizioni relative alla revisione della disciplina del sistema estimativo del Catasto dei Fabbricati, ai fini del calcolo dell'Imu sui beni strumentali ancorati al suolo si applicano le istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia del territorio 30.11.2012, n. 6/2012.
- In particolare, non rilevano le componenti dell'immobile prive dei requisiti di "immobiliarità" (cd. Imbullonati).

Esenzione Tasi fabbricati in zone colpite da sisma

[Art. 1, c. 448](#)

- I fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6.04.2009, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, **sono esenti, dal 2015, dall'applicazione della Tasi**, fino alla definitiva ricostruzione e all'agibilità dei fabbricati stessi.

Deducibilità Imu

[Art. 1, c. 508](#)

- La deducibilità dell'Imu ai fini delle imposte dirette relativa agli immobili strumentali è estesa all'Imu della Provincia Autonoma di Bolzano.

Apparecchi da gioco

[Art. 1, cc. 643-651](#)

- In attesa del riordino della materia dei giochi pubblici, a decorrere dal 1.01.2015 ai soggetti attivi alla data del 30.10.2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in considerazione del fatto che, in tale caso, il giocatore è l'offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e, conseguentemente, regolato secondo la legislazione nazionale, è consentito regolarizzare la propria posizione in base a specifiche condizioni.
- Nei riguardi dei soggetti che non aderiscono al regime di regolarizzazione, ovvero nei riguardi dei soggetti che, pur avendo aderito a tale regime, ne sono decaduti, trovano applicazione, specifici obblighi e divieti.
- Il titolare di qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvenga qualunque apparecchio comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni, è soggetto al pagamento del contributo unificato calcolato in base a regole specifiche e a una pesante sanzione pecuniaria.
- Sono resi più restrittivi gli obblighi di comunicazione e sono inasprite le sanzioni.

Esenzione Imu fabbricati inagibili per sisma

[Art. 1, c. 662](#)

- Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29.05.2012, i redditi dei fabbricati, ubicati in tali zone, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30.11.2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, **sono esenti da Imu**, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque **non oltre il 30.06.2015**.

Aliquote Tasi

[Art. 1, c. 679](#)

- Anche per il 2015, l'aliquota massima Tasi **non può eccedere il 2,5 per mille** e, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti, per un ammontare complessivamente non superiore allo **0,8 per mille** a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.

Imu terreni montani

[Art. 1, c. 692](#)

- Il termine per il versamento dell'IMU, relativa al 2014, dovuta a seguito dell'approvazione del decreto del Ministro dell'Economia che ha individuato i Comuni esenti in funzione della loro altitudine, è prorogato al **26.01.2015**.
- Nei Comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base (7,6‰), a meno che in detti Comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote.

ACCERTAMENTO-RISCOSSIONE

Compensazione cartelle esattoriali

[Art. 1, c. 19](#)

- Con decreto, da emanare entro 90 giorni dal 1.01.2015, sono stabilite le modalità per la compensazione, nell'anno 2015, delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.

Spese di spedizione delle notifiche

[Art. 1, c. 97](#)

- Per le notificazioni richieste agli ufficiali giudiziari, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono dovuti dal notificante.

Informazioni finanziarie ai fini Isee

[Art. 1, c. 314](#)

- Le informazioni di natura finanziaria comunicate dagli intermediari finanziari **sono utilizzate dall'Agenzia delle Entrate** per le analisi del rischio di evasione. Le medesime informazioni, inclusive del valore medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari e postali, sono altresì utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati.

Disponibilità dei dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate

[Art. 1, cc. 634-636](#)

- Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, **l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi**, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti.
- Il contribuente può segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
- L'Agenzia delle Entrate mette, altresì, a disposizione del contribuente ovvero del suo intermediario gli elementi e le informazioni utili a quest'ultimo per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d'affari e valore della produzione, nonché relativi alla stima dei predetti elementi, anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti.
- Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono individuate le modalità con cui gli elementi e le informazioni sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza. Il provvedimento indica, in particolare, le fonti informative, la tipologia di informazioni da fornire al contribuente e le modalità di comunicazione tra quest'ultimo e l'amministrazione, assicurate anche a distanza mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, i livelli di assistenza e i rimedi per la rimozione delle eventuali omissioni e per la correzione degli eventuali errori commessi.

Nuovo ravvedimento operoso

[Art. 1, c. 637,
lett. a\) e b\)](#)

- Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione del ravvedimento operoso, le dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione, da presentare utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.
- Sono aggiunte le ulteriori misure di **sanzioni ridotte** pari a:
 - **1/9 del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore;
 - **1/7 del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore;
 - **1/6 del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore;
 - **1/5 del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale** (ai sensi dell'art. 24 L. 7.01.1929, n. 4), salvo che la violazione rientri tra quelle indicate negli artt. 6, c. 3 (mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali), o 11, c. 5 (omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale) del D. Lgs. 471/1997.
- Le misure ridotte a 1/7 e a 1/6 si applicano ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.
- Ai fini dell'applicazione delle nuove disposizioni, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate **non opera la preclusione che la violazione non sia stata già constatata** e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, che diano luogo all'emissione di un Pvc o di un invito al contraddittorio. **Rimane salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento**, comprese le comunicazioni relative ai controlli formali recanti le somme dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter Dpr 600/1973 e 54-bis Dpr 633/1972 (avvisi bonari).
- Il pagamento e la regolarizzazione mediante ravvedimento operoso non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.
- Le nuove regole sembrano applicabili in relazione ai ravvedimenti operati dal 1.01.2015 e non solo per le correzioni aventi ad oggetto violazioni commesse dal 2015, ma anche per quelle commesse in precedenza.

Abrogazione istituti deflattivi

[Art. 1, cc. 637,
lett. c\), 638, 639](#)

- Sono abrogate le disposizioni relative a:
 - adesione ai contenuti dell'**invito al contraddittorio** per la definizione degli accertamenti con adesione di imposte sui redditi e Iva (art. 5 D. Lgs. 218/1997);
 - adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio dell'accertamento con adesione e conciliazione giudiziale per la definizione di altre imposte (art. 11 D. Lgs. 218/1997);
 - **adesione al Pvc** (art. 5-bis D. Lgs. 218/1997).
- **Le disposizioni previgenti continuano ad applicarsi** agli inviti al contraddittorio in materia di imposte sui redditi, di Iva e di altre imposte indirette, notificati e ai Pvc in materia di imposte sui redditi e di Iva consegnati **entro il 31.12.2015**.
- È abrogata anche la disposizione che prevedeva la riduzione alla metà delle sanzioni irrogate se l'avviso di accertamento e di liquidazione non era stato preceduto dall'invito al contraddittorio, nel caso di rinuncia all'impugnazione (acquiescenza rafforzata); tale abrogazione opera con riferimento agli atti definibili notificati dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1.01.2016.
- Tali istituti saranno, infatti, integralmente assorbiti dalle nuove fattispecie di ravvedimento operoso.

Decorrenza dei termini nei casi di dichiarazione integrativa

[Art. 1, c. 640](#)

- Nelle ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, nei casi di regolarizzazione dell'omissione o dell'errore:
 - a) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento relativi all'attività di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle dichiarazioni, concernenti le dichiarazioni integrative presentate per la correzione degli errori e delle omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, **decorrono dalla presentazione di tali dichiarazioni**, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione;
 - b) i termini per l'accertamento **decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa**, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione;
 - c) i termini di decadenza concernenti l'imposta di registro decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni;
 - d) i termini relativi alle imposte di successione e donazione, decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni.

Discarico delle quote iscritte a ruolo per agente della riscossione

[Art. 1, c. 682](#)

- Ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo, il concessionario trasmette, anche in via telematica, all'ente creditore, una comunicazione di inesigibilità. Tale comunicazione è redatta e trasmessa con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle Finanze, entro il 3° anno successivo alla consegna del ruolo, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge.
- La comunicazione è trasmessa anche se, alla scadenza di tale termine, le quote sono interessate da procedure esecutive o cautelari avviate, da contenzioso pendente, da accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali in corso, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero da dilazioni in corso. In tale caso, la comunicazione assume valore informativo e deve essere integrata entro il 31.12 dell'anno di chiusura delle attività in corso ove la quota non sia integralmente riscossa.
- Per le quote contenute nelle comunicazioni di inesigibilità che non sono soggette a successiva integrazione, presentate in uno stesso anno solare, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato decorso il 31.12 del 2° anno successivo a quello di presentazione, fatte salve quelle per le quali l'ente creditore abbia, entro tale termine, avviato l'attività di controllo.

Nuovo piano di rateazione associazioni sportive

[Art. 1, c. 710](#)

- Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva, che svolgono attività sportive dilettantistiche, che siano decadute, entro il 31.10.2014, dal beneficio della rateazione delle somme dovute in base alle comunicazioni emesse a seguito dell'attività di liquidazione e di controllo formale (artt. 36-bis e 36-ter Dpr 600/173), agli avvisi di accertamento riguardanti Ires, Irap e Iva, gli accertamenti con adesione, mediazioni e conciliazioni giudiziali, ai fini dei medesimi tributi, possono chiedere, entro 6 mesi dal 1.01.2015, un nuovo piano di rateazione delle somme dovute alle condizioni previste dalle specifiche leggi vigenti.

Pagamenti associazioni sportive dilettantistiche

[Art. 1, c. 713](#)

- I pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo **superiore a 1.000 euro** (anziché lire 1.000.000), tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'Amministrazione Finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.

Rimborso credito Irpef superiore a 4.000 euro

[Art. 1, c. 726](#)

- Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo del modello 730 è erogato dall'Agenzia delle Entrate **non oltre il 7° mese successivo** alla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione ovvero alla data della trasmissione della dichiarazione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini.

LAVORO E PREVIDENZA

Cessione dei crediti certificati

[Art. 1, c. 18](#)

- La regolarità contributiva del cedente dei crediti mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni è definitivamente attestata dal Durc in corso di validità, allegato all'atto di cessione o comunque acquisito dalla pubblica amministrazione ceduta. All'atto dell'effettivo pagamento dei crediti certificati oggetto di cessione, le pubbliche amministrazioni debtrici acquisiscono il predetto documento esclusivamente nei confronti del cessionario.

Erogazione quote di Tfr in busta paga

[Art. 1, cc. 26, 27](#)

- In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1.03.2015 al 30.06.2018, i lavoratori dipendenti del settore **privato, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo**, che abbiano un rapporto di lavoro in essere **da almeno 6 mesi** presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere al datore di lavoro medesimo, entro i termini definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che stabilisce le modalità di attuazione della presente disposizione, di percepire la quota maturanda di Tfr, al netto del contributo IVS dello 0,50% (di cui all'art. 3, ultimo comma, L. 29.05.1982, n. 297), compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare, tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa della retribuzione.
- La predetta parte integrativa della retribuzione è assoggettata a **tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali**.
- La manifestazione di volontà, qualora esercitata, è **irrevocabile fino al 30.06.2018**. All'atto della manifestazione della volontà il lavoratore deve aver maturato almeno 6 mesi di rapporto di lavoro presso il datore di lavoro tenuto alla corresponsione della quota maturanda di cui all'art. 2120 del C.C.
- La disposizione non si applica ai datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e alle aziende dichiarate in crisi, di cui all'art. 4 della L. 297/1982.
- **Ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo per il calcolo del credito d'imposta di 80 euro**, non si tiene conto delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione.

Disposizioni applicabili all'erogazione del Tfr in busta paga

[Art. 1, cc. 28, 29](#)

- Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze **meno di 50 addetti** e non optino per lo schema di accesso al credito si applicano le disposizioni relative alle misure compensative previste dall'art. 10 D. Lgs. 5.12.2005, n. 252 relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà. Le medesime disposizioni trovano applicazione con riferimento ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti **pari o superiore a 50** anche relativamente alle quote maturande, liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà.
- Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti, i quali optino per lo schema di accesso al credito, si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, c. 2 D. Lgs. 5.12.2005, n. 252, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà, e non si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, cc. 1 e 3 del D. Lgs. 252/2005. I medesimi datori di lavoro versano **un contributo mensile pari a 0,2 punti percentuali della retribuzione imponibile** ai fini previdenziali nella stessa percentuale della quota maturanda liquidata come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà, al netto del contributo IVS (di cui all'art. 3, ultimo comma L. 29.05.1982, n. 297).

Accesso al credito per la corresponsione del Tfr in busta paga

[Art. 1, cc. 30-34](#)

- I datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda di Tfr, possono accedere a un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dallo specifico Fondo e dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza.
- Il finanziamento è altresì assistito da privilegio speciale.
- Al fine di accedere al finanziamento, i datori di lavoro devono tempestivamente richiedere all'Inps apposita certificazione del Tfr maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore. Sulla base delle certificazioni tempestivamente rilasciate dall'Inps, il datore di lavoro può presentare richiesta di finanziamento presso una delle banche o degli intermediari finanziari che aderiscono all'apposito accordo-quadro da stipulare tra i Ministri del Lavoro e dell'Economia e l'Abi.
- Ai suddetti finanziamenti, assistiti dalle garanzie, non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di Tfr (di cui all'art. 2120 del C.C.).
- È istituito presso l'Inps lo specifico Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti citati per le imprese aventi alle dipendenze un numero di addetti inferiore a 50.

Rifinanziamento ammortizzatori sociali

[Art. 1, cc. 109, 110](#)

- Nuove risorse sono destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, per il settore della pesca, per la Cig straordinaria nel caso di cessata attività dell'intera azienda e di parte di essa, per complessivi 90 milioni di euro per consentire il completamento nel 2015 dei piani di gestione degli esuberi relativi al 2014.

Prestazioni pensionistiche e provvedimenti di annullamento delle certificazioni

[Art. 1, c. 112](#)

- Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche da parte dei lavoratori attualmente in servizio, con effetto dal 1.01.2015, senza corresponsione di ratei arretrati, non si tiene conto dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall'Inail per il conseguimento dei benefici di cui all'art. 13, c. 8 L. 257/1992 (moltiplicazione del periodo lavorativo per il coefficiente 1,5 per i lavoratori esposti all'amianto), salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva.

Riduzione dei trattamenti pensionistici

[Art. 1, c. 113](#)

- Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1.01.2015, la riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici di cui all'art. 24, c. 10, 3° e 4° periodo D.L. 201/2011 non trova applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31.12.2017.

Sgravi contributivi per assunzione lavoratori piccola mobilità

[Art. 1, c. 114](#)

- Ai datori di lavoro che hanno assunto **fino al 31.12.2012** lavoratori iscritti nelle liste della piccola mobilità (ai sensi dell'art. 1 D.L. 4/1988) si applicano, nel limite massimo di 35.550.000 euro, i seguenti sgravi contributivi:
 - per le assunzioni con contratto di lavoro **a termine di durata non superiore a 12 mesi**, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti (10%); nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il contratto sia trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori 12 mesi;
 - per ciascun lavoratore assunto a **tempo indeterminato**, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è, per i primi **18 mesi**, quella prevista per gli apprendisti (10%).

Domanda per il riconoscimento della maggiorazione per esposti all'amianto

[Art. 1, c. 115](#)

- Entro il 31.01.2015 gli assicurati all'assicurazione generale obbligatoria, gestita dall'Inps, e all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall'Inail, dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell'attività lavorativa, **i quali abbiano ottenuto, in via giudiziale definitiva**, l'accertamento dell'avvenuta esposizione all'amianto per un periodo superiore a 10 anni e in quantità superiori ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2.10.2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 47 D.L. 269/2003, **possono presentare domanda all'Inps per il riconoscimento della maggiorazione** secondo il regime vigente al tempo in cui l'esposizione si è realizzata ai sensi dell'art. 13, c. 8 L. 257/1992 (l'intero periodo lavorativo è moltiplicato per un coefficiente).
- Le prestazioni conseguenti non possono avere decorrenza anteriore al 1.01.2015.

Prestazioni fondo per vittime dell'amianto

[Art. 1, c. 116](#)

- Le prestazioni assistenziali del Fondo per le vittime dell'amianto, istituito presso l'Inail, sono estese in via sperimentale, per gli anni 2015, 2016 e 2017, ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata.

Trattamento pensionistico ex lavoratori imprese di scoibentazione e bonifica

[Art. 1, c. 117](#)

- Le disposizioni di cui all'art. 13, c. 2 L. 27.03.1992, n. 257, in merito alla maggiorazione dell'anzianità assicurativa contributiva, si applicano ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso dell'anno 2015, senza la corresponsione di ratei arretrati, sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del D.L. 201/2011, anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell'impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato da piano di bonifica da parte dell'ente territoriale, che non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, che risultano ammalati con patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta.

Esonero contributivo per assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato

[Art. 1, cc. 118, 119](#)

- Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle **nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato**, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, **decorrenti dal 1.01.2015** con riferimento a contratti stipulati **non oltre il 31.12.2015**, è riconosciuto, **per un periodo massimo di 36 mesi**, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, **l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.**
- L'esonero spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni, con esclusione di quelle relative a **lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati** a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il presente beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.
- L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate (ai sensi dell'art. 2359 C.C.) o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già **in essere un contratto a tempo indeterminato nei 3 mesi antecedenti il 1.01.2015.**
- L'Inps provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del Lavoro e al Ministero dell'Economia.
- Per i datori di lavoro del settore agricolo la disposizione si applica, nei limiti delle risorse, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1.01.2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31.12.2015, con **esclusione dei lavoratori che nell'anno 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato** e relativamente ai lavoratori occupati a **tempo determinato** che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un **numero di giornate di lavoro non inferiore a 250** con riferimento all'anno solare 2014.

Riconoscimento dell'esonero per assunzioni a tempo indeterminato

[Art. 1, c. 120](#)

- L'incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato è riconosciuto nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2015, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, 11 milioni di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019.
- L'incentivo è riconosciuto dall'Inps **in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande** e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'Inps non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito Internet.
- L'Inps provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del Lavoro, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero dell'Economia.

Abrogazione benefici contributivi L. 407/1990

[Art. 1, c. 121](#)

- Con riferimento alle assunzioni dei lavoratori decorrenti dal 1.01.2015 sono soppressi i benefici contributivi di cui all'art. 8, c. 9 L. 407/1990, che prevedeva la riduzione al 50%, per un periodo di 36 mesi, dei contributi previdenziali e assistenziali nei confronti dei datori di lavoro che assumessero con contratto a tempo indeterminato lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto.

Incrementi per invalidi a seguito di atti di terrorismo

[Art. 1, cc. 163-165](#)

- Ai fini degli incrementi di pensione e di Tfr o equipollenti a chiunque subisca, o abbia subito, un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti, per i soli dipendenti privati invalidi, nonché per i loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilità che, ai sensi della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano presentato domanda entro il 30.11.2007, in luogo del 7,5% e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta dall'invalido all'atto del pensionamento, ove più favorevole.
- I benefici spettano al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'evento terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi.
- Agli effetti di tali previsioni, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell'invalido sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue.

Competenze in materia di reinserimento lavorativo

[Art. 1, c. 166](#)

- Sono attribuite all'Inail le competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, da realizzare con progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, con interventi formativi di riqualificazione professionale, con progetti per il superamento e per l'abbattimento delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro, con interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro.

Prestazioni economiche cure termali

[Art. 1, c. 301](#)

- Sono soppresse le prestazioni economiche accessorie dell'Inps e dell'Inail per le cure termali, con effetto dal 1.01.2016.

Pagamenti dell'Inps e dell'Inail

[Art. 1, c. 302](#)

- A decorrere dal 1.01.2015, al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'Inps, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell'Inail sono posti in pagamento **il giorno 10 di ciascun mese** o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico pagamento, ove non esistano cause ostantive, nei confronti dei beneficiari di più trattamenti.

Certificato di decesso

[Art. 1, c. 303](#)

- A decorrere dal 1.01.2015 il medico necroscopo trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro 48 ore dall'evento, il certificato di accertamento del decesso per via telematica on line.

Prestazioni Inps dopo il decesso

[Art. 1, c. 304](#)

- Le prestazioni in denaro versate dall'Inps per il periodo successivo alla morte dell'avente diritto su un conto corrente presso un istituto bancario o postale sono corrisposte con riserva.
- L'istituto bancario e la società Poste italiane Spa sono tenuti alla loro restituzione all'Inps qualora esse siano state corrisposte senza che il beneficiario ne avesse diritto.

Patronati

[Art. 1, cc. 309-312](#)

- Sono ridefinite le attività che possono svolgere gli istituti di patronato.
- Gli istituti di patronato possono altresì svolgere senza scopo di lucro, in Italia e all'estero:
 - a) in favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza tecnica in materia di: previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro;
 - b) le attività e le materie di cui alla lettera a), oltre che in materia di supporto a servizi anagrafici o certificativi e di gestione di servizi di welfare territoriale, possono essere svolte in favore delle pubbliche amministrazioni e di organismi dell'Unione europea anche sulla base di apposite;
 - c) in favore dei soggetti indicati nelle lettere a) e b), a sostegno del processo di riorganizzazione della pubblica amministrazione, con l'obiettivo di sostenere la popolazione nelle procedure di accesso telematico alla medesima.
- Gli istituti di patronato possono svolgere attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro gratuitamente nei confronti dei lavoratori e, sulla base di apposite tariffe, nei confronti della pubblica amministrazione e dei datori di lavoro privati, sulla base di apposite convenzioni.
- Gli istituti di patronato possono svolgere attività di consulenza e trasmissione telematica di dati in materia di assistenza e previdenza sociale, infortuni e malattie professionali.

Personale in servizio all'estero

[Art. 1, cc. 319, 320](#)

- Con effetto dal 1.07.2015 sono stabiliti il nuovo trattamento economico dell'indennità di servizio all'estero e del contributo spese per l'abitazione e il trattamento normativo da applicare al personale in servizio all'estero da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Imposta sostitutiva rivalutazione Tfr

[Art. 1, cc. 623, 625](#)

- Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto è applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del **17%** (anziché 11%).
- La disposizione si applica alle rivalutazioni decorrenti **dal 1.01.2015**.

Trattamenti pensionistici[Art. 1, cc. 707, 708](#)

- L'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere, in ogni caso, quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. 201/2011 computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.
- Il limite si applica ai trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli già liquidati alla data del 1.01.2015, con effetto a decorrere dalla medesima data.
- Resta in ogni caso fermo il termine di 24 mesi per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i lavoratori che accedono al pensionamento a età inferiore a quella corrispondente ai limiti di età, con esclusione delle cause di cessazione.

AGEVOLAZIONI

Fondo di garanzia Pmi

[Art. 1, cc. 7, 8](#)

- La garanzia di portafoglio del Fondo di garanzia per le Pmi è applicabile ai finanziamenti erogati alle imprese fino a 499 dipendenti.

Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo

[Art. 1, cc. 35, 36](#)

- A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta **successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino a quello in corso al 31.12.2019**, è attribuito un credito d'imposta nella misura del **25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media** dei medesimi investimenti realizzati **nei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015**.
- **Per le imprese in attività da meno di 3 periodi d'imposta**, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.
- Il credito d'imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo **almeno pari a euro 30.000**.
- Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:
 - a) **lavori sperimentali** o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
 - b) **ricerca pianificata** o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
 - c) **acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze** e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
 - d) **produzione e collaudo di prodotti**, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
- Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
- Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a:
 - a) **personale altamente qualificato** impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto a un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced o di cui all'allegato 1 annesso alla presente disposizione;
 - b) **quote di ammortamento** delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con D.M. Finanze 31.12.1988, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro, al netto dell'Iva;
 - c) **spese relative a contratti di ricerca** stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative;
 - d) **competenze tecniche e private industriali** relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.
- Per le spese relative alle lettere a) e c) il credito d'imposta spetta nella misura del **50%** delle medesime.
- Il **credito d'imposta** deve essere **indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'Irap, non rileva ai fini del rapporto** di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir ed è **utilizzabile esclusivamente in compensazione**.
- Al credito d'imposta **non si applicano** il limite di utilizzo dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, né il limite di compensazione dei crediti di imposta (art. 1, c. 53 L. 244/2007 e art. 34 L. 388/2000).
- Cessano alla data del 31.12.2014:
 - il contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati (art. 24 D.L. 83/2012);
 - il credito di imposta riservato alle imprese e alle reti di impresa che affidano attività di ricerca e sviluppo a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, ovvero che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo (art. 1, cc. 95-97 L. 228/2012).
- Con decreto sono adottate le disposizioni applicative necessarie, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente.

Controlli sul credito d'imposta per ricerca e sviluppo

[Art. 1, c. 35](#)

- Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
- I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata **dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali**. Tale certificazione deve essere **allegata al bilancio**. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti, iscritti quali attivi nel relativo registro.
- Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 39/2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese sono ammissibili entro il **limite massimo di euro 5.000**. Le imprese con bilancio certificato sono esenti da tali obblighi.

Investimenti agevolabili per acquisto beni strumentali nel Mezzogiorno

[Art. 1, c. 46](#)

- Per i progetti di investimento agevolabili ai fini dell'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate nel Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 1, cc. 271-279 L. 296/2006, per i quali l'Agenzia delle Entrate ha comunicato ai soggetti interessati il nulla osta ai fini della relativa copertura finanziaria, il beneficio del credito d'imposta è applicabile agli investimenti, **effettuati dal 1.01.2007 e ultimati entro il 31.12.2013**, anche se le opere sono relative a progetti di investimento iniziati in data anteriore al 1.01.2007, salvo che i medesimi investimenti non costituiscano **mero completamento** di investimenti già agevolati ai sensi della L. 388/2000.

Bonus bebè

[Art. 1, cc. 125-129](#)

- Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato **tra il 1.01.2015 e il 31.12.2017** è riconosciuto un assegno di importo **pari a 960 euro annui** erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione.
- L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo, è corrisposto fino al compimento del **3° anno di età** ovvero del 3° anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea, o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno, residenti in Italia e **a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 25.000 euro annui**. L'assegno è corrisposto, a domanda, dall'Inps, che provvede alle relative attività. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno è raddoppiato.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite, entro 30 giorni dal 1.01.2015, le disposizioni necessarie per l'attuazione.
- L'Inps provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni inviando relazioni mensili al Ministero del Lavoro e al Ministero dell'Economia. Nel caso in cui, in sede di attuazione, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa, con decreto del Ministro dell'Economia, di concerto con il Ministro del Lavoro e con il Ministro della salute, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE.
- Anche ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo per l'erogazione del bonus di 80 euro, di cui all'art. 13, c. 1 bis Tuir, non si tiene conto delle somme erogate come bonus bebè.

Buoni per l'acquisto di beni e servizi

[Art. 1, c. 130](#)

- Nel limite di 45 milioni di euro per l'anno 2015, al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, sono riconosciuti, per l'anno 2015, buoni per l'acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari **con un numero di figli minori pari o superiore a 4** in possesso di una situazione economica corrispondente a un valore dell'ISEE **non superiore a 8.500 euro annui**.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti l'ammontare massimo complessivo del beneficio per nucleo familiare e le disposizioni attuative.

5 per mille

[Art. 1, c. 154](#)

- Le disposizioni di cui all'art. 2, cc. da 4-novies a 4-undecies, del D.L. 25.03.2010, n. 40, relative al riparto della quota del 5 per mille dell'Irpef in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2015 e ai successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell'annualità precedente.
- Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23.04.2010 si applicano anche a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 e i termini ivi stabiliti sono conseguentemente rideterminati con riferimento a ciascun esercizio finanziario.
- Ai fini di assicurare trasparenza ed efficacia nell'utilizzazione della quota del 5 per mille dell'Irpef, con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definite le **modalità di redazione del rendiconto**, dal quale risulti in modo chiaro e trasparente la **destinazione di tutte le somme erogate ai soggetti beneficiari**, le modalità di recupero delle stesse somme per violazione degli obblighi di rendicontazione, le modalità di pubblicazione nel sito web di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo, con l'indicazione del relativo importo, nonché le modalità di pubblicazione nello stesso sito dei rendiconti trasmessi. In caso di violazione degli obblighi di pubblicazione nel sito web a carico di ciascuna amministrazione erogatrice e di comunicazione della rendicontazione da parte degli assegnatari, si applicano le sanzioni di cui agli artt. 46 e 47 D. Lgs. 14.03.2013, n. 33.
- Per la liquidazione della quota del 5 per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Le somme non utilizzate entro il 31.12 di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.

Incentivi acquisti veicoli ecocompatibili

[Art. 1, c. 222](#)

- Soppressi per il 2015 gli incentivi per l'acquisto di un veicolo nuovo a basse emissioni previsti dal D.L. 83/2012.

Credito d'imposta gasolio per autotrazione

[Art. 1, c. 233](#)

- A decorrere dal 1.01.2015 il credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori, di cui all'elenco 2 allegato alla L. 27.12.2013, n. 147, **non spetta per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore.**
- **Per gli anni dal 2014 al 2018 non si applica la riduzione del 15%** al credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori.

Agevolazioni accise autotrasportatori

[Art. 1, c. 234](#)

- Le agevolazioni sulle accise per gli autotrasportatori sono applicabili **fino al 2018.**

Rifinanziamento Sabatini-bis

[Art. 1, c. 243](#)

- È incrementato al limite massimo di 5 miliardi di euro l'importo massimo del contributo previsto dall'art. 2, c. 8 D.L. 69/2013 consistente nell'erogazione di un contributo in conto esercizio, a parziale copertura degli interessi sul finanziamento contratto per l'acquisto di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi a uso produttivo (Sabatini-bis).

Allungamento piano di ammortamento mutui e finanziamenti

[Art. 1, c. 246](#)

- Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6.05.2003, il Ministero dell'Economia e il Ministero dello Sviluppo Economico, entro 90 giorni dal 1.01.2015 concordano tutte le misure necessarie al fine di **sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017.**

Gasolio agevolato agricoltura

[Art. 1, c. 384](#)

- Il gasolio agevolato in agricoltura, che beneficia della riduzione delle accise, è ridotto nella misura del 23% per l'anno 2015.

Rinegoziazione mutui

[Art. 1, c. 430](#)

- Le province e le città metropolitane possono rinegoziare le rate di ammortamento in scadenza dell'anno 2015 dei mutui che non siano stati trasferiti al Ministero dell'Economia, con conseguente rimodulazione del relativo piano di ammortamento.

VARIE

Attività di autotrasporto di cose per conto di terzi

[Art. 1, c. 247](#)

- Si considera **vettore** anche l'impresa iscritta all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi associata a una cooperativa, aderente a un consorzio o parte di una rete di imprese, nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce.
- Si considera **committente** anche l'impresa iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all'affidamento del trasporto.
- È **sub-vettore**, l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata a eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale nel territorio italiano, che, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21.10.2009, svolge un servizio di trasporto su incarico di altro vettore.
- Nel D. Lgs. 286/2005 è aggiunto il nuovo articolo 6-ter, relativo alla disciplina della sub-vettura.
- Il vettore incaricato della prestazione di un servizio di trasporto può avvalersi di sub-vettori nel caso in cui le parti concordino, alla stipulazione del contratto o nel corso dell'esecuzione dello stesso, di ricorrere alla sub-vettura. Il vettore assume gli oneri e le responsabilità gravanti sul committente connessi alla verifica della **regolarità del sub-vettore**, rispondendone direttamente. In mancanza dell'accordo, in caso di affidamento da parte del vettore di eventuale sub-vettura il contratto può essere risolto per inadempimento, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite. Il sub-vettore non può a sua volta affidare ad altro vettore lo svolgimento della prestazione di trasporto. In caso di violazione di tale divieto il relativo contratto è nullo, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite. In tal caso il sub-vettore successivo al primo ha diritto a percepire il compenso già previsto per il primo sub-vettore il quale, in caso di giudizio, è tenuto a esibire la propria fattura a semplice richiesta. **Inoltre, nel caso di inadempimento degli obblighi fiscali, retributivi, contributivi e assicurativi, il sub-vettore che affida lo svolgimento della prestazione di trasporto assume gli oneri e le responsabilità connessi alla verifica della regolarità, rispondendone direttamente.**
- È abrogata la disposizione che prevedeva l'obbligo di compilazione della **scheda di trasporto** in capo al committente del trasporto per conto terzi e di accompagnamento a bordo del veicolo.

Responsabilità solidale settore del trasporto

[Art. 1, c. 248](#)

- Nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta, i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale. Sono abrogati i costi minimi inderogabili nel compenso all'autotrasportatore.
- Al fine di garantire l'affidamento del trasporto a vettori in regola con l'adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, il **committente** è tenuto a verificare preliminarmente alla stipulazione del contratto tale regolarità **mediante acquisizione del Durc**. In tal caso il committente non assume gli oneri dei trattamenti retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali.
- Il committente che non esegue la verifica è **obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori**, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, **restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative** di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.
- In caso di contratto di trasporto stipulato in forma non scritta, il committente che non esegue la verifica, oltre agli oneri già indicati, si assume anche gli oneri relativi all'inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del Codice della strada, commesse nell'espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito.
- All'atto della conclusione del contratto, il vettore è tenuto a fornire al committente un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a 3 mesi, dalla quale **risulti che l'azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.**

Bollo veicoli storici

[Art. 1, c. 666](#)

- È abrogata la disposizione che prevedeva l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per le autovetture ultraventennali.

Entrata in vigore

[Art. 1, c. 735](#)

- La legge, salvo quanto disposto dai commi 17, 284, 397, 406, 487, 503, 512 e 701, è entrata in vigore il **1.01.2015**.

Circolari Speciali

DECRETO SEMPLIFICAZIONI



Alla luce della Circ. Ag. Entrate 30.12.2014, n. 31/E si riassumono i chiarimenti più rilevanti in ordine alle novità fiscali contenute nel [D.Lgs. 21.11.2014, n. 175](#) (*decreto semplificazioni*), recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale.

SEMPLIFICAZIONI PER LE PERSONE FISICHE

ADDIZIONALI COMUNALI E REGIONALI ALL'IRPEF [\(art. 8\)](#)

<p>Addizionale regionale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Modificato l'art. 50, c. 5 del D.Lgs. n. 446/1997, prevedendo che l'addizionale debba essere versata alla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1.01, e non più al 31.12 dell'anno cui l'addizionale stessa si riferisce. • In tal modo il decreto rende uniforme la data rilevante per la verifica del domicilio fiscale per l'addizionale regionale con quella già prevista per l'addizionale comunale, oggi fissata al 1.01. • Da quanto sopra consegue che, relativamente al periodo d'imposta 2014, l'addizionale regionale all'IRPEF sarà determinata con riferimento al domicilio fiscale al 1.01.2014. Pertanto, nelle certificazioni e nei modelli dichiarativi relativi all'anno d'imposta 2014 (730/2015 e Unico Persone fisiche 2015) non sarà più richiesta l'indicazione del domicilio fiscale al 31.12.2014.
<p>Addizionale comunale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Modificato l'art. 1, c. 4 del D.Lgs. n. 360/1998, semplificando il calcolo dell'acconto dell'addizionale comunale; in particolare, è soppressa la previsione che consentiva la possibilità di variare l'aliquota per l'acconto mediante delibere pubblicate entro il 20.12 precedente l'anno di riferimento. Per effetto della modifica, l'acconto dell'addizionale comunale sarà sempre calcolato con la stessa aliquota deliberata dal Comune per l'anno precedente e validamente pubblicata nel Portale del federalismo fiscale. • La determinazione dell'acconto 2015 dell'addizionale comunale dovrà essere effettuata utilizzando la stessa aliquota prevista per il saldo 2014. Eventuali deliberazioni comunali relative alle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF per il 2015 troveranno applicazione nel calcolo del saldo della medesima addizionale, che sarà determinato nelle certificazioni e nelle dichiarazioni dei redditi relative all'anno d'imposta 2015.

SPESE DI VITTO E ALLOGGIO DEI PROFESSIONISTI [\(art. 10\)](#)

<p>Spese per prestazioni alberghiere</p> <p>Reddito lavoro autonomo</p>	<p>Regola</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta.
	<p>Fino al 2014</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le predette spese sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura.
	<p>Dal 2015</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.
<p>Effetti dal 2015</p>	<p>Per il professionista</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La disposizione in esame, a differenza di quella in vigore fino al 2014, non attribuendo carattere di "compensi in natura" a talune prestazioni e somministrazioni (se acquistate direttamente dal committente), introduce una deroga al principio generale, secondo il quale costituisce compenso per il professionista il rimborso delle spese da parte del committente ovvero il sostenimento delle spese direttamente da parte del committente. • Tale deroga comporta per il professionista la completa irrilevanza dei valori corrispondenti alle prestazioni e somministrazioni, acquistate dal committente, di cui lo stesso professionista ha beneficiato per rendere la propria prestazione, sia quali compensi in natura, sia quali spese per la produzione del reddito (da addebitare in fattura).
	<p>Per il committente</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Per il committente (impresa o lavoratore autonomo), la deducibilità del costo sostenuto per il servizio alberghiero e/o di ristorazione non sarà più subordinata alla ricezione della parcella del professionista e dipenderà dalle regole ordinariamente applicabili alle rispettive categorie reddituali.
		<ul style="list-style-type: none"> • I professionisti: <ul style="list-style-type: none"> - non devono "riaddebitare" in fattura tali spese al committente; - non possono considerare il relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo.

Prestazioni acquistate dal professionista	<ul style="list-style-type: none"> • Per espressa previsione, l'art. 54, c. 1, 2° periodo TUIR si applica solo alle “prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente”. • Di conseguenza, il regime, ivi stabilito, non troverà applicazione nell'ipotesi in cui tali prestazioni e somministrazioni siano acquistate dal lavoratore autonomo e analiticamente addebitate in fattura al committente, né nell'ipotesi di prestazioni diverse, quali, ad esempio, le spese di trasporto, ancorché acquistate direttamente dal committente.
Deducibilità per il committente	<ul style="list-style-type: none"> • Si ritiene che il limite di deducibilità del 75% non operi per il committente per le spese sostenute per l'acquisto di prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, di cui sono beneficiari i professionisti nel contesto di una prestazione di servizi resa al committente, imprenditore o lavoratore autonomo. • Quanto precede presuppone, naturalmente, che sia dimostrabile l'inerenza della spesa rispetto all'attività del committente, l'effettività della stessa e che dalla documentazione fiscale risultino gli estremi del professionista o dei professionisti che hanno fruito delle prestazioni e somministrazioni.
Redditi di lavoro autonomo non abituale	<ul style="list-style-type: none"> • Considerata la sostanziale identità tra la nozione di compenso riferibile all'attività di lavoro autonomo professionale e quella riferibile all'attività di lavoro autonomo non abituale di cui all'art. 67, c. 1, lett. l) del TUIR, si ritiene che la disposizione sia applicabile anche nella determinazione dei redditi diversi derivanti da tali attività occasionali.
Decorrenza	<ul style="list-style-type: none"> • La disposizione in esame trova applicazione dal 1.01.2015. • Al riguardo, rileverà la data della prestazione alberghiera e delle somministrazioni di alimenti e bevande risultanti dai documenti fiscali emessi da colui che presta il servizio alberghiero o di ristorazione, intestati al committente e con l'indicazione degli estremi del professionista che ha fruito del servizio.

Schema di sintesi delle differenze di trattamento delle spese sostenute dal committente

Fino al 2014: costituisce compenso	Dal 2015: <u>non</u> costituisce compenso
<ul style="list-style-type: none"> • Il committente riceve da colui che presta il servizio alberghiero o di ristorazione, il documento fiscale a lui intestato con l'esplicito riferimento al professionista che ha fruito del servizio. 	<ul style="list-style-type: none"> • Il committente riceve da colui che presta il servizio alberghiero o di ristorazione, il documento fiscale a lui intestato, con l'esplicito riferimento al professionista che ha fruito del servizio.
<ul style="list-style-type: none"> • Il committente: <ul style="list-style-type: none"> - comunica al professionista l'ammontare della spesa effettivamente sostenuta; - invia al professionista copia della relativa documentazione fiscale. • In questo momento il costo non è deducibile per l'impresa committente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Il committente: <ul style="list-style-type: none"> - non comunica al professionista l'ammontare della spesa effettivamente sostenuta; - non invia al professionista copia della relativa documentazione fiscale. • Il costo è deducibile per il committente in base alle ordinarie regole applicabili alla propria categoria di reddito (lavoro autonomo o impresa).
<ul style="list-style-type: none"> • Il professionista: <ul style="list-style-type: none"> - emette la parcella comprensiva dei compensi e delle spese pagate dal committente; - considera il costo integralmente deducibile, qualora siano state rispettate le predette condizioni. 	<ul style="list-style-type: none"> • Il professionista: <ul style="list-style-type: none"> - emette la parcella non comprendendo le spese sostenute dal committente per l'acquisto di prestazioni alberghiere e per la somministrazione di alimenti e bevande; - considera non deducibili le spese sostenute dal committente per l'acquisto di prestazioni alberghiere e per la somministrazione di alimenti e bevande.
<ul style="list-style-type: none"> • L'impresa committente, ricevuta la parcella, imputa a costo la prestazione, comprensiva dei rimborsi spese. 	<ul style="list-style-type: none"> • Il costo è deducibile per il committente in base alle ordinarie regole applicabili alla propria categoria di reddito (lavoro autonomo o impresa).

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE [\(art. 11\)](#)

Ampliamento casi di esonero dalla dichiarazione di successione

- Si esclude l'obbligo di presentare la dichiarazione di successione nei casi in cui l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a euro 100.000 e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare.
- Viene, quindi, innalzato da euro 25.833 ad euro 100.000 il limite di valore dell'attivo ereditario, in relazione al quale non sussiste l'obbligo della presentazione della dichiarazione di successione, al ricorrere delle condizioni previste.

Documenti da allegare in copia non autentica

- I documenti indicati nell'art. 30, lettere c), d), g), h) e i) del T.U.S., da allegare alla dichiarazione di successione, sono rispettivamente:
 - la copia autentica degli atti di ultima volontà dai quali è regolata la successione;
 - la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi;
 - la copia autentica dell'ultimo bilancio o inventario di cui all'art. 15, c. 1 del TUS e all'art. 16, c. 1, lett. b), nonché delle pubblicazioni e prospetti di cui alla lett. c) dello stesso art. 16 del TUS;
 - la copia autentica degli altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge;
 - i documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili nonché delle riduzioni e detrazioni di cui agli artt. 25 e 26 del TUS.
- Pertanto, in relazione ai predetti documenti (ferma restando la possibilità, da parte dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di richiedere, ove necessario, i documenti in originale o in copia autentica), il contribuente potrà allegare alla dichiarazione di successione **copie non autenticate**, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che le stesse costituiscono copia degli originali, corredata di copia del documento di identità del dichiarante.

Semplificazioni in presenza di crediti fiscali

- Alcune modifiche sono dirette a semplificare gli adempimenti dichiarativi degli eredi in presenza di crediti fiscali a favore del de cuius. In sostanza, l'erogazione dei rimborsi fiscali dopo la presentazione della dichiarazione di successione non comporta l'obbligo di presentazione della dichiarazione integrativa.
- Per effetto di tali modifiche, l'Agenzia delle Entrate, nel liquidare l'imposta di successione dovuta, terrà conto degli eventuali rimborsi fiscali erogati dalla stessa Agenzia delle entrate.
- In sostanza, le novità in commento sono dirette a evitare un ulteriore adempimento a carico dell'erede, quando è la stessa Agenzia delle Entrate che provvede sia alla liquidazione dell'imposta di successione sia all'erogazione dei rimborsi.

Favor rei

- In applicazione del principio del favor rei, non si darà luogo all'irrogazione di sanzioni nei confronti dei soggetti che abbiano omesso di presentare la dichiarazione di successione entro i termini previsti e che, sulla base delle nuove modifiche introdotte, non risultano più tenuti a detto adempimento.

ABROGAZIONE COMUNICAZIONE AGENZIA ENTRATE PER LAVORI CHE PROSEGUONO PER PIÙ PERIODI D'IMPOSTA [\(art. 12\)](#)

Obbligo soppresso

- Sono semplificati gli adempimenti previsti per la fruizione della detrazione IRPEF e IRES per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (di cui all'art. 1, commi da 344 a 347 della legge 27.12.2006, n. 296), **sopprimendo l'obbligo di inviare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate per i lavori che proseguono per più periodi di imposta.**

Soggetti interessati

- La soppressione dell'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate riguarda:
 - **i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare**, per le spese sostenute nel 2014 in relazione a lavori che proseguiranno nel 2015;
 - **i soggetti con il periodo di imposta non coincidente con l'anno solare**, per le spese sostenute nel periodo di imposta rispetto al quale il termine di 90 giorni scada a decorrere dalla data del 13.12.2014.

Favor rei

- In applicazione del principio del favor rei devono ritenersi non applicabili le sanzioni indicate nella Circolare n. 21/E/2010 anche in relazione a fattispecie di omesso o irregolare invio della comunicazione commesse prima del 13.12.2014 per le quali, alla medesima data, non sia intervenuto provvedimento di irrogazione definitivo.

SEMPLIFICAZIONI PER I RIMBORSI

RIMBORSO CREDITI D'IMPOSTA E INTERESSI IN CONTO FISCALE [\(art. 14\)](#)

<p>Liquidazione degli interessi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Insieme alla restituzione del credito chiesto a rimborso, l'Agente della riscossione liquida e corrisponde i relativi interessi nella misura determinata dalle specifiche leggi di imposta, senza più bisogno di una separata istanza da parte del contribuente. • Gli interessi dovuti saranno, pertanto, corrisposti automaticamente e il diritto alla percezione degli stessi da parte del contribuente non sarà più soggetto ad alcun onere, ma soltanto all'effettiva spettanza.
<p>Erogazione del rimborso</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'erogazione del rimborso in conto fiscale è effettuata: <ul style="list-style-type: none"> - entro 60 giorni, quando il rimborso è erogato direttamente dall'Agente della Riscossione; - entro 20 giorni dalla ricezione di apposita comunicazione dell'Ufficio competente quando, invece, il rimborso è disposto direttamente dall'Agenzia delle Entrate. • Gli interessi, quindi, calcolati sul capitale, decorrono nel primo caso dal 61° giorno, mentre nel secondo caso dal 21° giorno, qualora l'erogazione del rimborso non avvenga entro i predetti termini a causa della mancanza od insufficienza dei fondi.
<p>Decorrenza</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le modifiche si applicano ai rimborsi erogati a partire dal 1.01.2015. Ne consegue che la nuova disciplina si applica anche ai rimborsi in corso di esecuzione a quella data.

COMPENSAZIONE DEI RIMBORSI DA ASSISTENZA FISCALE [\(art. 15\)](#)

<p>Somme rimborsate per assistenza fiscale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A decorrere dal 2015, i sostituti d'imposta recuperano le somme rimborsate ai sostituiti nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso (nel limite delle ritenute d'acconto relative al periodo d'imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione) mediante compensazione tramite modello F24. • A seguito della modifica, è possibile effettuare la compensazione utilizzando gli importi a debito indicati nella delega di versamento. • In sostanza, il sostituto d'imposta espone il dettaglio emergente dai prospetti di liquidazione e dai risultati contabili nel modello F24, raggruppati per tributo, anche in caso di dichiarazione congiunta. • In caso di rateazione, le rate sono calcolate sul risultato contabile a debito.
<p>Versamenti di ritenute eccedenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le medesime modalità devono essere osservate da parte dei sostituti per il recupero di versamenti di ritenute o imposte sostitutive superiori al dovuto, dando evidenza nel citato modello di pagamento dello scomputo operato dai successivi versamenti.
<p>Limiti delle compensazioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Per le medesime compensazioni effettuate nei limiti delle ritenute relative al periodo d'imposta, in caso di importi superiori a 15.000 euro annui, non sussiste l'obbligo di apposizione del visto di conformità ovvero di sottoscrizione alternativa da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>L'obbligo di apposizione del visto di conformità ovvero di sottoscrizione alternativa sussiste, invece, nel caso in cui l'eccedenza scaturente dalla dichiarazione sia riportata per compensare i pagamenti di importi diversi dalle ritenute dovuti nell'anno successivo, posto che il limite dei 15.000 euro, al cui superamento scatta l'obbligo di apporre il visto di conformità, è riferibile esclusivamente alla compensazione orizzontale dei crediti.</p> </div>
<p>Decorrenza</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Considerata la necessità di favorire la trasparenza degli adempimenti in capo ai sostituti d'imposta, le predette modalità di scomputo devono essere adottate per tutte le compensazioni effettuate a decorrere dal 1.01.2015, indipendentemente dall'anno di formazione delle eccedenze, sempreché la compensazione non sia riferita all'anno 2014. • Si tratta, ad esempio, delle ritenute compensate a febbraio 2015 e relative a retribuzioni erogate entro il 12.01.2015, relative al 2014 o delle ritenute compensate nell'ambito del conguaglio relativo al 2014.

SEMPLIFICAZIONI PER LE SOCIETÀ

COMUNICAZIONI DELL'ESERCIZIO DI OPZIONI [\(art. 16\)](#)

<p>Opzioni in dichiarazione dei redditi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sono semplificate le modalità con cui aderire a regimi speciali, eliminando l'obbligo di inviare apposita comunicazione per perfezionare il regime opzionale prescelto ed accentrando, all'interno della dichiarazione dei redditi, le autonome comunicazioni relative all'esercizio delle stesse. 	<ul style="list-style-type: none"> • Le nuove disposizioni, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (modello Unico 2015).
<p>Opzione irap</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La norma consente alle società di persone e agli imprenditori individuali, in contabilità ordinaria, di optare per la determinazione della base imponibile secondo le modalità proprie delle società di capitali e degli enti commerciali. • A seguito delle novità introdotte, la relativa opzione non è più comunicata entro 60 giorni dall'inizio del periodo d'imposta per il quale la si esercita, ma con la dichiarazione IRAP presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale viene esercitata. 	
<p>Trasparenza fiscale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Con riferimento alla trasparenza - ossia alla possibilità di imputare il reddito della società partecipata a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione, indipendentemente dall'effettiva percezione - la disposizione modifica l'art. 115 del D.P.R. n. 917/1986 al c. 4 che, nella versione previgente, prescriveva che l'opzione fosse esercitata entro il primo degli esercizi sociali di efficacia dell'opzione. • In forza dell'attuale formulazione della disposizione, l'opzione, irrevocabile per 3 esercizi sociali della società partecipata ed esercitata da tutte le società, è comunicata all'Amministrazione Finanziaria "con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione". <div data-bbox="355 1093 1497 1182" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>In forza del richiamo contenuto nell'art. 116 del TUIR, deve ritenersi che le modifiche introdotte trovino applicazione anche in riferimento all'esercizio dell'opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria.</p> </div>	
<p>Consolidato nazionale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, l'esercizio congiunto dell'opzione deve essere comunicato all'Agenzia delle Entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione. • In altri termini, l'opzione per la tassazione di gruppo (consistente nella determinazione in capo alla società o ente controllante di un unico reddito imponibile, corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti aderenti e, conseguentemente, di un'unica imposta sul reddito delle società del gruppo stesso), irrevocabile e vincolante per 3 esercizi sociali, non è più esercitata con apposita comunicazione da inviare entro il 16° giorno del 6° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta precedente al primo esercizio cui si riferisce l'esercizio dell'opzione stessa (D.M. 9.06.2004). <div data-bbox="355 1480 1497 1525" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>La modifica introdotta riguarda sia l'esercizio dell'opzione sia il suo rinnovo.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> • Non trovano, invece, rappresentazione in dichiarazione altri eventi connessi al consolidato fiscale, quali la comunicazione dell'interruzione della tassazione di gruppo (art. 13 D.M. 9.06.2004) o la comunicazione per l'importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto in caso di mancato rinnovo dell'opzione (art. 14 D.M. 9.06.2004), cui deve essere data evidenza attraverso una separata comunicazione da inviare entro 30 giorni decorrenti, rispettivamente, dal verificarsi dell'evento interruttivo o dal termine per la presentazione della dichiarazione. 	
<p>Tonnage tax</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sono modificate le modalità di esercizio dell'opzione per la tonnage tax che, fino all'intervento della novella normativa, doveva essere esercitata ai sensi dell'art. 155, c. 1 del TUIR, entro 3 mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire dal quale si intende fruire della stessa con le modalità di cui al D.M. 23.06.2005. • Dal 2015, pertanto, i soggetti di cui all'art. 73, c. 1, lett. a) del TUIR potranno calcolare il proprio reddito imponibile con le modalità proprie del regime in commento qualora comunichino un'opzione in tal senso all'Agenzia delle Entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione. 	

DICHIARAZIONI E VERSAMENTI NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE DI SOCIETÀ DI PERSONE [\(art. 17\)](#)

Vecchi modelli dichiarativi

- Anche le società di persone ed enti equiparati, con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, utilizzano i "vecchi modelli dichiarativi", ossia quelli approvati nel corso dello stesso anno nel quale si chiude il periodo d'imposta, così come le società di capitali.

Caso pratico

- Prima della modifica normativa, le società di persone ed enti equiparati, anche quando il periodo d'imposta non era coincidente con l'anno solare, erano comunque tenuti ad utilizzare i modelli approvati entro il 31.01 dell'anno di presentazione della dichiarazione (anno n+1).

Esempio

- Si ipotizzi una società di persone con periodo d'imposta 1.01.2014 - 27.07.2014 (anno n).
- Prima della modifica, per dichiarare tale periodo d'imposta, la società era tenuta ad utilizzare il modello di dichiarazione da approvare entro il 31.01.2015 (anno n+1). Per effetto della modifica, per dichiarare il medesimo periodo d'imposta, la società deve utilizzare il modello di dichiarazione già approvato nel 2014 (anno n).

Termini di versamento a saldo

- Ferma restando la scadenza del 16.06 dell'anno di presentazione della dichiarazione per l'effettuazione dei versamenti del **saldo** dovuto in base alla dichiarazione dei redditi e alla dichiarazione IRAP da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni, la modifica normativa interviene sul **termine di versamento per le società di persone interessate da operazioni straordinarie** (liquidazione, trasformazione, fusione e di scissione).
- In tali ipotesi, il termine di versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi e a quella dell'IRAP è il **giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione**.

Caso pratico

- Prima della modifica, nel caso di trasformazione di una società di persone (o altra operazione straordinaria o liquidazione) nel periodo compreso tra gennaio e marzo dell'anno, il termine di presentazione della dichiarazione scadeva entro l'anno stesso. Conseguentemente, poiché i termini di versamento erano normativamente ancorati per tali soggetti all'anno di presentazione dichiarazione, gli stessi scadevano in ogni caso il 16 giugno dello stesso anno.

Esempio

- Una società di persone che si era trasformata a marzo 2012 doveva presentare la dichiarazione entro dicembre 2012 e versare il saldo entro giugno 2012.
- Una società che si era trasformata ad aprile 2012 doveva presentare la dichiarazione entro gennaio 2013 e versare il saldo entro giugno 2013.

- La modifica normativa, che trova applicazione alle operazioni poste in essere a partire dal 13.12.2014, consente di eliminare la predetta anomalia che si generava per le società di persone in caso di operazione straordinaria o liquidazione.

SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA [\(art. 18\)](#)

Periodo di osservazione di 5 anni

- Il presupposto per l'applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica è ora costituito da 5 periodi d'imposta consecutivi in **perdita fiscale** ovvero, indifferentemente, 4 in perdita fiscale e uno con reddito imponibile inferiore al c.d. reddito minimo (di cui all'art. 30 L. 23.12.1994, n. 724).

- Tale modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 13.12.2014.

Decorrenza

- Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, la disciplina sulle società in perdita sistematica si applica per il periodo d'imposta 2014, solo qualora il medesimo soggetto abbia conseguito perdite fiscali per i precedenti 5 periodi d'imposta (ossia, per i periodi 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013) ovvero sia, indifferentemente, in perdita fiscale per 4 periodi (ad esempio, i periodi 2009, 2010, 2012 e 2013) e per uno con reddito imponibile inferiore al c.d. reddito minimo (2011).

SEMPLIFICAZIONI RIGUARDANTI LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE

DICHIARAZIONI DELLE SOCIETÀ ESTERE (art. 19)

<p>Dati anagrafici italiani</p>	<ul style="list-style-type: none"> È abrogato l'art. 4, c. 2 del D.P.R. n. 600/1973, che prevede, per le società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato, l'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi l'indirizzo dell'eventuale stabile organizzazione nel territorio stesso e, in ogni caso, le generalità e l'indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari. Pertanto, le società o enti non residenti non avranno più l'obbligo di indicare tali dati nella propria dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2014. Si tratta, infatti, di dati già in possesso dell'Amministrazione Finanziaria.
<p>Effetti</p>	<ul style="list-style-type: none"> Con la soppressione di tale adempimento non solo si semplifica la dichiarazione dei redditi per le società o enti non residenti, ma si eliminano anche eventuali incertezze e possibili conseguenze negative in fase di notifica degli atti, in caso di divergenza tra i dati finora indicati da tali soggetti nel modello dichiarativo e quelli presenti nell'anagrafe tributaria.

COMUNICAZIONE DATI DELLE DICHIARAZIONI D'INTENTO (art. 20)

<p>Disciplina precedente</p>	<ul style="list-style-type: none"> La previgente disciplina individuava il soggetto onerato della comunicazione nel cedente o prestatore, prevedendo che questi, ricevuta la dichiarazione dall'esportatore anteriormente all'effettuazione dell'operazione, comunicasse telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati dalla stessa risultanti entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale fossero confluite le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta. 		
<p>Disciplina attuale</p>	<ul style="list-style-type: none"> L'esportatore è tenuto a trasmettere telematicamente la dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. Successivamente, l'esportatore curerà la consegna al fornitore (o in Dogana) della dichiarazione di intento e della relativa ricevuta di presentazione presso l'Agenzia. Il fornitore sarà, pertanto, tenuto a verificare l'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle Entrate prima di effettuare la relativa operazione, pena l'applicazione delle sanzioni previste <table border="1" data-bbox="354 1290 1497 1599"> <tr> <td data-bbox="354 1290 545 1599"> <p>Riscontro dei dati</p> </td> <td data-bbox="545 1290 1497 1599"> <ul style="list-style-type: none"> Il riscontro, a regime, potrà essere effettuato secondo due modalità alternative. <ol style="list-style-type: none"> per tutti gli operatori: sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it è già resa disponibile una funzione a libero accesso attraverso la quale, inserendo il codice fiscale del cedente/prestatore, del cessionario/committente, nonché il numero di protocollo della ricevuta telematica, sarà possibile effettuare il predetto riscontro telematico. per i soggetti abilitati ai servizi Entratel o Fisconline: sarà possibile verificare nel proprio cassetto fiscale l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento da parte del cessionario/committente, unitamente alla ricevuta telematica. Questa seconda modalità richiede tempi tecnici, per cui sarà inizialmente visibile solo la ricevuta e, successivamente, anche il documento. </td> </tr> </table>	<p>Riscontro dei dati</p>	<ul style="list-style-type: none"> Il riscontro, a regime, potrà essere effettuato secondo due modalità alternative. <ol style="list-style-type: none"> per tutti gli operatori: sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it è già resa disponibile una funzione a libero accesso attraverso la quale, inserendo il codice fiscale del cedente/prestatore, del cessionario/committente, nonché il numero di protocollo della ricevuta telematica, sarà possibile effettuare il predetto riscontro telematico. per i soggetti abilitati ai servizi Entratel o Fisconline: sarà possibile verificare nel proprio cassetto fiscale l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento da parte del cessionario/committente, unitamente alla ricevuta telematica. Questa seconda modalità richiede tempi tecnici, per cui sarà inizialmente visibile solo la ricevuta e, successivamente, anche il documento.
<p>Riscontro dei dati</p>	<ul style="list-style-type: none"> Il riscontro, a regime, potrà essere effettuato secondo due modalità alternative. <ol style="list-style-type: none"> per tutti gli operatori: sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it è già resa disponibile una funzione a libero accesso attraverso la quale, inserendo il codice fiscale del cedente/prestatore, del cessionario/committente, nonché il numero di protocollo della ricevuta telematica, sarà possibile effettuare il predetto riscontro telematico. per i soggetti abilitati ai servizi Entratel o Fisconline: sarà possibile verificare nel proprio cassetto fiscale l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento da parte del cessionario/committente, unitamente alla ricevuta telematica. Questa seconda modalità richiede tempi tecnici, per cui sarà inizialmente visibile solo la ricevuta e, successivamente, anche il documento. 		
<p>Obblighi ancora in essere</p>	<ul style="list-style-type: none"> Le nuove disposizioni mantengono in vigore alcuni preesistenti obblighi in capo al dichiarante e al fornitore, quali la tenuta e aggiornamento del registro per le dichiarazioni ricevute; il fornitore dovrà continuare a indicare gli estremi delle stesse nelle fatture emesse, indicando il regime di non imponibilità. 		
<p>Decorrenza</p>	<ul style="list-style-type: none"> Fino all'11.02.2015 gli operatori possono consegnare o inviare la dichiarazione d'intento al proprio cedente o prestatore secondo le modalità previgenti. In tal caso, il fornitore non dovrà verificare l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate. Rimane, comunque, salva la possibilità per gli operatori di avvalersi del nuovo sistema di presentazione in via telematica disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate. Per le dichiarazioni d'intento già consegnate o inviate secondo le precedenti regole che esplicano, tuttavia, effetti per operazioni poste in essere successivamente all'11.02.2015, sussiste l'obbligo di applicare la nuova disciplina, a partire dal 12.02.2015. Pertanto, eventuali dichiarazioni d'intento inviate nel corso del 2014 o dopo il 1.01.2015, laddove riferite a operazioni effettuate successivamente all'11.02.2015, dovranno essere effettuate secondo le modalità indicate dalla nuova disciplina. 		

COMUNICAZIONE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST [\(art. 21\)](#)

Disciplina previgente

- Secondo la disciplina previgente, i soggetti passivi IVA avevano l'obbligo di comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di **importo superiore a euro 500** effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list.
- Tali comunicazioni avevano cadenza **mensile o trimestrale** a seconda dell'ammontare delle operazioni da comunicare.

Anno 2014

Per consentire gli adempimenti dell'intero anno 2014 secondo le regole già adottate per la maggior parte dell'anno, evitando in tal modo di introdurre maggiori oneri, i contribuenti possono continuare a effettuare le comunicazioni mensili o trimestrali secondo le regole previgenti, fino alla fine del 2014.

Nuova disciplina

- La nuova disposizione semplifica tale disciplina, prevedendo che i dati relativi ai rapporti intercorsi con Paesi black list siano forniti con **cadenza annuale** ed **elevando a euro 10.000** la soglia di valore **complessivo** delle operazioni da comunicare.

Importo
complessivo
annuale

Il limite di 10.000 euro si intende **non per singola operazione**, come a legislazione previgente, ma come limite complessivo annuo, con la conseguenza di prevedere l'obbligo di comunicazione una volta superato il limite di 10.000 euro di valore complessivo di operazioni.

AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE [\(art. 22\)](#)

Disciplina previgente

- I soggetti interessati ad effettuare operazioni intracomunitarie devono far risultare "la volontà di effettuare dette operazioni" nella dichiarazione di **inizio di attività** ovvero in altra **dichiarazione successiva**.
- Prima della modifica in commento, l'Ufficio competente poteva emettere un provvedimento di diniego ad effettuare tali operazioni, **entro 30 giorni dalla relativa manifestazione di volontà**.

Nel predetto lasso di tempo, il contribuente non poteva porre in essere né cessioni o acquisti intracomunitari di beni né scambi di servizi intra UE. Tali operazioni potevano essere poste in essere soltanto a partire dallo scadere di tale termine se, a seguito del controllo preventivo, non fosse intervenuto il provvedimento di diniego.

Nuova disciplina

- Il soggetto passivo (diversamente da quanto precedentemente disposto) ottiene l'iscrizione nella banca dati VIES già al momento della attribuzione della partita IVA o, se la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie è manifestata successivamente, **al momento in cui manifesta tale volontà**.
- Per i soggetti già titolari di Partita IVA, la richiesta di inclusione nella banca dati VIES potrà avvenire esclusivamente in **modalità telematica**, tramite i **servizi on line** disponibili sul sito dell'Agenzia delle entrate, e l'inclusione nella stessa banca dati avrà **effetto immediato**.
- Per coloro, invece, che dichiarano di volere effettuare operazioni intracomunitarie in sede di dichiarazione di inizio attività, l'inclusione nella banca dati VIES avverrà **contestualmente all'attribuzione della Partita IVA**.

Esclusione

- L'esclusione può essere disposta nel caso in cui i predetti soggetti non abbiano presentato alcun elenco riepilogativo delle operazioni intracomunitarie per 4 trimestri consecutivi.
- In tal caso, la norma presume che gli stessi non intendano più effettuare operazioni intracomunitarie e, pertanto, l'Ufficio, previo invio di apposita comunicazione all'interessato, procede all'esclusione della relativa partita IVA dal VIES.

Decorrenza

La verifica sui 4 trimestri consecutivi di mancata presentazione degli elenchi Intra opera **dal 13.12.2014**, essendo ininfluenti i trimestri antecedenti l'entrata in vigore del decreto.

Favor rei

- Non è più sanzionabile il comportamento posto in essere da un soggetto passivo che avesse effettuato operazioni intracomunitarie prima che fossero trascorsi i 30 giorni, entro i quali l'Ufficio avrebbe potuto emettere un provvedimento di diniego all'iscrizione al VIES.
- In particolare, qualora il provvedimento di irrogazione delle sanzioni non sia divenuto definitivo, non saranno applicabili le sanzioni previste dall'art. 6 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 471.

ELENCHI INTRASTAT SERVIZI [\(art. 23\)](#)

Prossime modifiche agli elenchi delle prestazioni di servizi

- Con provvedimento dell'Agenzia delle Dogane, entro 90 giorni dal 13.12.2014, sono apportate modifiche al contenuto degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi generiche (vale a dire alle prestazioni di servizi per le quali il presupposto territoriale si realizza nello Stato in cui è stabilito il committente) rese a soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione Europea e quelle da questi ultimi ricevute.
 - Il contenuto dei modelli Intrastat relativo alle prestazioni di servizi rese o ricevute sarà ridotto alle seguenti informazioni:
 - numeri d'identificazione IVA delle controparti;
 - valore totale delle transazioni;
 - codice indicativo del tipo di prestazione resa o ricevuta;
 - paese di pagamento.
 - Conseguentemente, è disposta l'abrogazione dell'obbligo di fornire le altre informazioni, quali il numero e la data della fattura, **le modalità di incasso o pagamento dei corrispettivi e di erogazione del servizio**, non essendo le stesse essenziali ai fini di un'analisi del rischio. In tal modo, gli obblighi informativi connessi alle prestazioni di servizio intracomunitarie saranno maggiormente adeguati agli *standard* degli altri Paesi europei.

Decorrenza

- Le nuove modalità di compilazione si rendono applicabili a partire dalla data che sarà indicata dall'apposito provvedimento.

DENUNCIA DEI PREMI DI ASSICURAZIONE INCASSATI DAGLI OPERATORI ESTERI [\(art. 24\)](#)

Denuncia dei premi

- Il rappresentante fiscale delle imprese estere deve procedere alla presentazione di una denuncia annuale (e non più mensile) dei premi e accessori incassati nell'anno solare precedente, entro il 31.05 di ciascun anno.
- Analoga previsione è stata, inoltre, inserita con riferimento alle imprese di assicurazione estere che non si avvalgono di un rappresentante fiscale.

Decorrenza

- Poiché la denuncia da presentare entro il 31.05 di ogni anno si riferisce ai premi e accessori incassati nell'anno solare precedente, per gli assicuratori esteri, il nuovo termine di presentazione della dichiarazione trova applicazione in relazione ai premi e accessori incassati a decorrere dal 1.1.2015.
- Pertanto, tali soggetti - qualora abbiano presentato tutte le denunce mensili per i premi incassati nel 2014 - presenteranno la prima dichiarazione annuale entro maggio 2016, relativamente ai premi e accessori incassati nel 2015.

OMISSIONE O INESATTEZZA DATI STATISTICI ELENCHI INTRASTAT [\(art. 25\)](#)

Soggetti interessati

- L'omissione o l'inesattezza dei dati statistici negli elenchi Intrastat (punita con la **sanzione da 516,00 a 5.164,00 euro**) si applica alle sole imprese che realizzano scambi commerciali con i paesi dell'Unione Europea per un **ammontare pari o superiore a 750.000 euro**.

Sanzione per ciascun periodo

- La sanzione prevista è applicata una sola volta per ogni elenco Intrastat mensile inesatto o incompleto, a nulla rilevando il numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nello stesso.

ELIMINAZIONE DI ADEMPIMENTI SUPERFLUI

QUOTE DI AMMORTAMENTO FINANZIARIO (art. 26)

<p>Disciplina previgente</p>	<ul style="list-style-type: none"> Le imprese operanti nel settore della costruzione e dell'esercizio di opere pubbliche in concessione potevano ammortizzare il costo dei beni in uso in quote costanti oppure, previa autorizzazione, dedurre quote di ammortamento differenziate proporzionali alle quote previste nel piano economico finanziario della concessione. Tale ultimo aspetto, quindi, imponeva l'onere, ogni qual volta tali imprese provvedevano a rideterminare il proprio "piano economico finanziario", di richiedere la predetta autorizzazione.
<p>Disciplina attuale</p>	<ul style="list-style-type: none"> La disposizione riduce gli adempimenti a carico dei soggetti operanti nei predetti settori, eliminando la previsione secondo cui la deduzione di quote di ammortamento, determinate in misura diversa da quella ordinaria (ossia, per quote costanti), doveva essere oggetto di un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Si ritiene consentita la deduzione di quote di ammortamento secondo lo stesso criterio di proporzionalità adottato nel piano economico finanziario della concessione, nei limiti della quota imputata in bilancio. L'ultimo inciso dell'art. 104, c. 4 del TUIR prevede che le quote di ammortamento differenziato deducibili siano determinate "incluso nel costo ammortizzabile gli interessi passivi anche in deroga alle disposizioni del comma 1 dell'articolo 110".

RITENUTE DEGLI AGENTI CON DIPENDENTI O TERZI (art. 27)

<p>Oggetto</p>	<ul style="list-style-type: none"> L'art. 25-bis, c. 1 D.P.R. n. 600/1973 prevede l'applicazione di una ritenuta a titolo d'acconto dell'IRPEF o dell'IRES dovuta dai percipienti all'atto del pagamento delle provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari. La base imponibile della ritenuta è pari al 50% dell'ammontare delle provvigioni. Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che, nell'esercizio della loro attività, si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è pari al 20% dell'ammontare delle provvigioni stesse.
<p>Disciplina previgente</p>	<ul style="list-style-type: none"> L'art. 3 del D.M. 16.04.1983 prevede che: <ul style="list-style-type: none"> la dichiarazione debba essere spedita al committente, preponente o mandante, per ciascun anno solare, entro il 31.12 dell'anno precedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; se le condizioni previste per la riduzione al 20% della base imponibile della ritenuta si verificano in corso d'anno, la relativa dichiarazione deve essere presentata non oltre 15 giorni da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate. Entro lo stesso termine devono essere dichiarate le variazioni in corso d'anno che fanno venire meno le predette condizioni; se per l'anno o frazione di anno in cui ha inizio l'attività il percipiente, presumendo il verificarsi delle relative condizioni, intende avvalersi della riduzione al 20% della base imponibile delle ritenute, deve farne dichiarazione non oltre i 15 giorni successivi alla stipula dei contratti, o accordi, di commissione, di agenzia, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari o alla eseguita mediazione.
<p>Disciplina futura</p>	<ul style="list-style-type: none"> Un apposito decreto di attuazione dovrà prevedere che la dichiarazione: <ul style="list-style-type: none"> possa essere trasmessa anche tramite posta elettronica certificata; non possa avere limiti di tempo e sia valida fino a revoca ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente. Sebbene l'attuazione sia demandata a un decreto ministeriale di attuazione, si ritiene che, nelle more dell'adozione del decreto di attuazione e coerentemente con le finalità di semplificazione della legge delega, sia possibile la trasmissione della dichiarazione prevista dal D.M. 16.04.1983 anche tramite posta elettronica certificata, rispettando comunque i termini ivi previsti. La dichiarazione, trasmessa con raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata, conserverà validità ai fini dell'applicazione della ritenuta sul 20% dell'ammontare delle provvigioni anche oltre l'anno cui si riferisce. In altri termini, le dichiarazioni inviate dall'agente entro il 31.12.2013 o entro i 15 giorni successivi al verificarsi dei presupposti, oppure ancora entro i 15 giorni successivi alla stipula dei contratti o alla esecuzione della mediazione, conservano validità fino alla perdita dei requisiti. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> Pertanto, in tali casi, nel presupposto del mantenimento dei requisiti previsti dal D.M. 16 aprile 1983, non dovrà essere nuovamente inviata la dichiarazione entro il 31.12.2014. Rimane fermo l'obbligo di dichiarare con le medesime modalità il venire meno delle predette condizioni entro 15 giorni dalla data in cui si verificano. </div>

ABROGAZIONE SOLIDARIETÀ PASSIVA IN MATERIA DI APPALTI [\(art. 28\)](#)

<p>Disciplina previgente</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sulla base della disciplina previgente sussisteva la responsabilità solidale dell'appaltatore per il versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore in relazione ai dipendenti impiegati nell'ambito del contratto di subappalto. • Nel rapporto tra committente e appaltatore, la norma prevedeva, in luogo della responsabilità solidale, l'applicazione di una sanzione da 5.000,00 a 200.000,00 euro, qualora il committente avesse pagato il corrispettivo del contratto di appalto senza aver ottenuto idonea documentazione circa la correttezza del versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dovute dall'appaltatore e dal subappaltatore.
<p>Nuova disciplina</p>	<ul style="list-style-type: none"> • È stata disposta l'abrogazione degli adempimenti amministrativi sopra richiamati. • Tuttavia, al fine di contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale nell'ambito degli appalti, è stata prevista una corrispondente modifica all'art. 29, c. 2 del D.Lgs. 10.09.2003, n. 276 (cd. legge Biagi), che stabilisce, in materia di appalti di opere o di servizi, una responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro con l'appaltatore (ed eventuali subappaltatori) per la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi, nonché dei contributi previdenziali e assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. • È stato previsto l'obbligo, per il committente, di assolvere, ove previsto, gli adempimenti del sostituto d'imposta, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 600/1973.
<p>Favor rei</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Non trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria (da euro 5.000 a euro 200.000) posta a carico del committente per le violazioni commesse prima del 13.12.2014 e non ancora definitive alla medesima data. • Lo stesso principio non trova applicazione in relazione alla responsabilità solidale prevista in capo all'appaltatore per violazioni commesse dal subappaltatore entro la data del 13.12.2014, posto che il principio del favor rei trova applicazione con esclusivo riferimento alle fattispecie sanzionatorie rimanendo, per contro, regolata dal principio generale della successione delle leggi nel tempo e, in particolare, dal principio d'irretroattività, l'applicazione della norma precettiva, tra cui è annoverata quella costitutiva della responsabilità per l'imposta.

ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ E RESPONSABILITÀ DEI LIQUIDATORI [\(art. 28\)](#)

<p>Effetti dell'estinzione della società</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ai soli fini della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società, disciplinata dall'art. 2495 del Codice Civile, produce effetto trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>Trattandosi di norma procedurale, si ritiene che la stessa trovi applicazione anche per attività di controllo fiscale riferite a società che hanno già chiesto la cancellazione dal Registro delle imprese o già cancellate dallo stesso prima del 13.12.2014.</p> </div>
<p>Responsabilità dei liquidatori</p>	<ul style="list-style-type: none"> • È prevista una diretta responsabilità dei liquidatori delle società che hanno distribuito utili ai soci – in violazione dell'obbligo di rispettare il grado di privilegio dei crediti – relativi all'anno di liquidazione oppure ad anni precedenti, salvo prova contraria. • In sostanza, ove i liquidatori non riescano a dimostrare di aver assolto tutti gli oneri tributari, comprese le ritenute dei lavoratori dipendenti, prima dell'assegnazione dei beni ai soci, ovvero di non aver estinto con precedenza crediti di rango inferiore in danno di quelli tributari, gli stessi rispondono in proprio del versamento dei tributi dovuti dalla società estinta, nei limiti dei crediti di imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti. Quindi, rispetto alla precedente formulazione, l'onere probatorio è traslato sul liquidatore (inversione dell'onere della prova). • La responsabilità dei soci ed amministratori, invece – già prevista nei limiti delle somme e/o dei beni ricevuti nel corso della liquidazione o nel corso degli ultimi 2 periodi di imposta anteriori alla messa in liquidazione, fatte salve ulteriori responsabilità – è parametrata al valore dei beni sociali ricevuti, che si presume, salva prova contraria, proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio o associato.

SEMPLIFICAZIONI E COORDINAMENTI NORMATIVI

REGIME FORFETARIO DELLE SPONSORIZZAZIONI [\(art. 29\)](#)

<p>Regime forfetario di detrazione IVA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il regime forfetario recato dall'art. 74, c. 6 D.P.R. n. 633/1972 stabilisce, in via generale, la forfetizzazione della detrazione nella misura del 50% dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. • Per le cessioni e concessioni di diritti di ripresa televisiva e trasmissione radiofonica è prevista, invece, una percentuale ridotta di detrazione forfetizzata pari a 1/3. • Anteriormente alle modifica introdotta, una specifica percentuale di detrazione forfetizzata era stabilita anche per le operazioni di sponsorizzazione nella misura pari al 10%.
<p>Novità</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La modifica normativa, avendo eliminato, nella disposizione di cui all'art. 74, c. 6 del D.P.R. n. 633/1972, il riferimento alle prestazioni di sponsorizzazione e alla relativa percentuale di detrazione forfetizzata del 10%, ha così ricondotto le medesime nella regola generale della forfetizzazione della detrazione nella misura del 50%. <ul style="list-style-type: none"> • Il regime forfetario IVA di cui trattasi è riservato, per espressa previsione normativa, ai soggetti che organizzano attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al D.P.R. 640/1972 ed è esteso, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 544/1999, anche agli enti che esercitano l'opzione per l'applicazione delle disposizioni agevolative di cui alla L. 398/1991. • In particolare, sono ammessi all'esercizio dell'opzione per le disposizioni di favore di cui alla L. 398/1991 e, quindi, in presenza di tale opzione, applicano il regime forfetario IVA, i seguenti soggetti: <ul style="list-style-type: none"> - le associazioni e le società sportive dilettantistiche (art. 1, L. 398/1991 e art. 90, c. 1 L. 289/2002); - le associazioni senza fini di lucro e pro loco (art. 9-bis, D.L. 30/12/1991, n. 417, conv. L. 6.2.1992, n. 66); - le associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro (art. 2, c. 31 L. 24.12.2003, n. 350).

ENTI CON OPZIONE DI CUI ALLA L. 398/1991 [\(art. 29\)](#)

<p>Soggetti interessati</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tali soggetti applicano il regime forfetario IVA, in relazione a tutti i proventi (derivanti anche da attività diverse da quelle di intrattenimento) conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali e, quindi, in relazione anche ai proventi relativi a prestazioni di pubblicità.
<p>Disciplina previgente</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Prima della modifica introdotta, gli enti in parola applicavano la forfetizzazione della detrazione IVA distinguendo le prestazioni di pubblicità (detrazione forfetizzata del 50%) da quelle di sponsorizzazione (detrazione forfetizzata del 10%).
<p>Disciplina attuale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La previsione di un'unica percentuale (50%) di detrazione forfetaria per le operazioni di sponsorizzazione e di pubblicità è stata adottata proprio con particolare riferimento ai soggetti che optano per il regime di cui alla L. 398/1991, in un'ottica di semplificazione e di riduzione delle incertezze applicative causate dalla distinzione tra pubblicità e sponsorizzazione. • A seguito della modifica introdotta, pertanto, per gli enti in argomento la distinzione tra le prestazioni di pubblicità e quelle di sponsorizzazione non è più necessaria, in quanto la percentuale di detrazione forfetizzata è uniformata nella misura del 50%.

ENTI ESERCENTI ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO [\(art. 29\)](#)

<p>Soggetti interessati</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Per i soggetti che esercitano attività di intrattenimento il regime forfetario IVA trova applicazione solo per i proventi che concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti (ISI), mentre, per i proventi non soggetti a ISI, l'IVA si applica secondo i criteri ordinari.
<p>Novità</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A seguito della modifica, i citati soggetti applicano la forfetizzazione della detrazione nella misura del 50% alle sole prestazioni di sponsorizzazione. • Gli stessi soggetti, tuttavia, anche dopo la modifica introdotta, continuano ad assoggettare le prestazioni pubblicitarie alle regole ordinarie di detrazione dell'IVA di cui agli artt. 19 e seguenti del D.P.R. n. 633/1972.

VALORE DEGLI OMAGGI [\(art. 30\)](#)

<p>Limite di 50 euro</p>	<ul style="list-style-type: none"> Il legislatore ha adottato, anche ai fini IVA, il limite di 50 euro già previsto (fino dal 1.1.2008) ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa dei costi sostenuti per le spese di rappresentanza dall'art. 108, c. 2 del TUIR. È pertanto elevato da 25,82 a 50 euro l'importo utilizzato quale riferimento sia per l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'imposta delle cessioni gratuite di beni e servizi, sia ai fini della detrazione dell'imposta afferente le spese di rappresentanza. 	
<p>Effetti</p>	<p>Cessioni gratuite di beni</p>	<ul style="list-style-type: none"> Si considera fuori dal campo di applicazione dell'imposta la cessione gratuita di beni, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa, il cui costo unitario sia uguale o inferiore a 50 euro (risultando, quindi, superato il precedente limite di 25,82 euro).
	<p>Prestazioni gratuite di servizi</p>	<ul style="list-style-type: none"> Si considerano fuori del campo di applicazione dell'imposta le prestazioni di servizi il cui valore sia inferiore o uguale a 50 euro, anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
<ul style="list-style-type: none"> In seguito alle modifiche in esame, l'importo di 50 euro diviene la soglia massima comune sia ai fini della deducibilità dal reddito di impresa del costo sostenuto per l'acquisto di beni distribuiti gratuitamente, sia al fine di individuare l'IVA detraibile relativa a tali beni. 		

RETTIFICA IVA CREDITI NON RISCOSSI [\(art. 31\)](#)

<p>Note di variazione in diminuzione</p>	<ul style="list-style-type: none"> È stata estesa la portata dell'art. 26, c. 2 D.P.R. 633/1972, disciplinante le fatture rettificative (c.d. "note di variazione in diminuzione"), ossia le note che i cedenti/prestatori hanno facoltà di emettere ogni qual volta l'ammontare imponibile o l'imposta di un'operazione già registrata si riduca in conseguenza di eventi patologici (dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili, mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose), nonché in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente. 	
<p>Novità</p>	<ul style="list-style-type: none"> Le note di variazione possono essere emesse senza limiti temporali (salvo il termine per esercitare il corrispondente diritto di detrazione) a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, ai sensi dell'articolo 182-bis del R.D.16.03.1942, n. 267, ovvero di un piano attestato, ai sensi dell'articolo 67, c.3, lett. d), del R.D.16.03.1942, n. 267, pubblicato nel Registro delle Imprese. Come emerge dalla relazione illustrativa alla modifica normativa <i>de qua</i>, la stessa ha inteso allineare la disciplina attualmente in vigore della deducibilità delle perdite su crediti, con riferimento alle imposte sui redditi (art. 101 TUIR), e la disciplina IVA prevista dal citato art. 26, attribuendo autonoma rilevanza alla rideterminazione dei crediti generata da tali particolari procedure. 	

REGIME FISCALE DEI BENI SEQUESTRATI [\(art. 32\)](#)

<p>Oggetto</p>	<ul style="list-style-type: none"> È stato riformulato il comma 3-bis dell'art. 51 del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 [c.d. "Codice delle leggi antimafia"], con il quale è definito un regime fiscale speciale per i beni immobili oggetto dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva. 	
<p>Regime previgente</p>	<ul style="list-style-type: none"> Nella precedente formulazione la norma prevedeva, a far data dal 1.01.2013, un'esenzione da imposte, tasse e tributi dovuti in relazione ai beni immobili oggetto dei provvedimenti di prevenzione; esenzione, comunque, temporanea dal momento che, in caso di restituzione dei suddetti beni al soggetto sottoposto alla misura cautelare, era prevista la liquidazione, in capo a quest'ultimo, di quanto dovuto per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria. 	
<p>Normativa attuale</p>	<ul style="list-style-type: none"> Per effetto della nuova formulazione, a decorrere dal 1.01.2014, in luogo della "esenzione" è disposta la "sospensione del versamento" da imposte, tasse e tributi il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso di un bene immobile. Quanto al reddito prodotto dai beni immobili oggetto dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva, è disposta espressamente l'irrelevanza dello stesso, ai fini della determinazione complessiva delle imposte sui redditi, qualora sia determinato secondo le regole del reddito fondiario. 	

ALLINEAMENTO DELLA DEFINIZIONE DI "PRIMA CASA" (art. 33)

<p>Oggetto</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sono modificati i criteri per individuare le case di abitazione per le quali è possibile fruire dell'agevolazione "prima casa" ai fini IVA (ossia l'applicazione dell'aliquota ridotta del 4% agli atti imponibili a IVA che abbiano ad oggetto detti immobili).
<p>Agevolazione IVA "prima casa"</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Per effetto delle modifiche apportate al numero 21) della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 633/1972, l'aliquota IVA del 4% si applica – ricorrendo le ulteriori condizioni previste a tal fine (nota II-bis all'art. 1, Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131) – agli atti di trasferimento o di costituzione di diritti reali aventi ad oggetto case di abitazione (anche in corso di costruzione) classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse dalle seguenti: <ul style="list-style-type: none"> - cat. A/1 - abitazioni di tipo signorile; - cat. A/8 - abitazioni in ville; - cat. A/9 - castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici. • L'applicazione dell'agevolazione IVA "prima casa" è, dunque, vincolata alla categoria catastale dell'immobile, non assumendo più alcun rilievo, ai fini dell'individuazione delle case di abitazione oggetto dell'agevolazione, le caratteristiche previste dal D.M. Lavori Pubblici 2.08.1969, che contraddistinguono gli immobili "di lusso". <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>L'agevolazione IVA "prima casa" non trova applicazione in relazione ai trasferimenti di immobili non abitativi, quali quelli rientranti nella categoria catastale A/10 – uffici e studi privati.</p> </div>
<p>Case di abitazione diverse dalla "prima casa"</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il numero 127-undecies) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972 prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 10% agli atti di trasferimento o di costituzione di diritti reali aventi a oggetto case di abitazione (anche in corso di costruzione) non "di lusso", secondo i criteri di cui al D.M. Lavori Pubblici 2.8.1969 per le quali non ricorrono le condizioni previste per l'applicazione dell'agevolazione "prima casa", richiamate dal numero 21) della Tabella A, parte II, allegata al medesimo D.P.R. n. 633/1972. • L'art. 33 del decreto semplificazioni non ha coordinato il numero 127-undecies) con la nuova formulazione del numero 21) della parte II della medesima Tabella. • In base a un'interpretazione sistematica delle citate disposizioni in materia di trasferimenti immobiliari, deve ritenersi che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA del 10% alle cessioni o agli atti di costituzione di diritti reali aventi ad oggetto case di abitazione diverse dalla "prima casa", non assume più alcun rilievo la definizione di "abitazione di lusso" di cui al D.M. Lavori Pubblici 2.08.1969 che deve, pertanto, ritenersi superata.
<p>Appalti per la costruzione di fabbricati "Tupini"</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il n. 39) della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972 prevede l'applicazione dell'aliquota IVA in misura del 4% alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all'art. 13 L.408/1949 (c.d. fabbricati Tupini), effettuate nei confronti dei soggetti che svolgono attività di costruzione di immobili per la successiva vendita o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel n. 21) [condizioni agevolazioni "prima casa"]. • Anche in tal caso ai fini dell'individuazione delle abitazioni la cui costruzione può fruire dell'aliquota agevolata prevista per la "prima casa", nonché ai fini dell'individuazione dei fabbricati Tupini, rileva, in luogo delle caratteristiche dell'abitazione (di lusso secondo il D.M. Lavori Pubblici 2.08.1969), soltanto la classificazione catastale dell'immobile. • In entrambi i casi, deve trattarsi di immobili classificati o classificabili catastalmente in categorie diverse dalle cat. A/1, cat. A/8, cat. A/9.

VIOLAZIONI IN MATERIA DI ATTESTAZIONE DALLA PRESTAZIONE ENERGETICA (art. 34)

<p>Oggetto</p>	<ul style="list-style-type: none"> • È modificato l'art. 6, c. 3 del D.Lgs. 19.08.2005, n. 192, individuando nel Ministero dello Sviluppo Economico l'amministrazione competente all'irrogazione delle sanzioni nei casi di violazioni relative alle disposizioni in materia di attestato di prestazione energetica.
<p>Novità</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'Agenzia delle Entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dello Sviluppo Economico, individuerà, nel quadro delle informazioni disponibili, acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti, quelle considerate rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio e le trasmetterà, in via telematica, allo stesso Ministero dello Sviluppo Economico per l'accertamento e la contestazione della violazione.

AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ DI ASSISTENZA FISCALE [\(art. 35\)](#)

<p>Requisiti per l'attività di assistenza fiscale</p>	<ul style="list-style-type: none"> Il decreto semplificazioni modifica il D.M. 31.05.1999, n. 164 (Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 241/1997) e, in particolare, gli artt. 7, 10 e 11. <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>Con il nuovo decreto legislativo sono introdotti più stringenti requisiti per l'attività di assistenza fiscale.</p> </div>
<p>Massimale</p>	<ul style="list-style-type: none"> È stato adeguato il massimale della polizza di assicurazione della responsabilità civile da 2 miliardi di lire a 3 milioni di euro. In particolare, il massimale deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore al limite previsto, e trova applicazione con riferimento al rilascio dei visti di conformità su tutti i modelli di dichiarazione e non solo con riferimento al 730. Per quanto riguarda la decorrenza del nuovo massimale, in assenza di una specifica previsione al riguardo, trova applicazione la data del 13.12.2014.
<p>Procedimento di autorizzazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> La nuova norma è diretta ad assicurare un adeguato livello dei servizi erogati anche mediante la revisione dei requisiti dimensionali dei CAF. In particolare, la previsione della presenza sul territorio in almeno 1/3 delle province è ritenuta una condizione idonea a garantire un adeguato livello di servizi. La norma, inoltre, stabilisce che detto requisito possa essere raggiunto complessivamente per i CAF riconducibili alla medesima associazione od organizzazione o a strutture da esse delegate riconoscendo il valore della matrice associativa nella costituzione dei CAF.
<p>Formula organizzativa dei centri</p>	<ul style="list-style-type: none"> Per l'attività di assistenza fiscale, oltre alle società di servizi, i centri possono avvalersi esclusivamente di lavoratori autonomi individuati tra gli intermediari di cui all'art. 3, c. 3, lett. a) e b) del D.P.R. 322/1988, che agiscono in nome e per conto del centro stesso. I CAF, pertanto, potranno avvalersi: <ul style="list-style-type: none"> degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro; degli iscritti, alla data del 30.09.1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o del diploma di ragioneria. Le nuove disposizioni si applicano sia ai CAF dipendenti sia ai CAF impresa.
<p>Relazione tecnica iniziale</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sono stabiliti i requisiti e il contenuto della relazione tecnica che le società devono presentare all'atto della richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale.
<p>Relazione tecnica annuale</p>	<ul style="list-style-type: none"> Al fine di garantire una continuità dei livelli di servizio, i CAF-dipendenti presentano annualmente all'Amministrazione Finanziaria una relazione tecnica in ordine: <ul style="list-style-type: none"> alla capacità operativa e alle risorse umane utilizzate, con indicazione delle tipologie di rapporti di lavoro instaurati e alla formazione svolta; all'affidamento a terzi dell'attività di assistenza fiscale; ai controlli effettuati, volti a garantire la qualità del prodotto, la qualità e l'adeguatezza dei livelli di servizio; al numero di dichiarazioni validamente trasmesse all'Agenzia delle entrate. La relazione deve essere presentata, dopo il primo anno di attività, entro il 31.01 dai CAF-dipendenti, con riferimento all'attività svolta nell'anno precedente.
<p>Controllo Agenzia Entrate</p>	<ul style="list-style-type: none"> L'Agenzia delle Entrate verifica che il numero delle dichiarazioni, validamente trasmesse da ciascun centro, sia almeno pari all'1% del rapporto risultante tra la media delle dichiarazioni trasmesse dal centro nel triennio precedente e la media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel medesimo triennio.

SOPPRESSIONE OBBLIGO DI DEPOSITARE COPIA DELL'APPELLO PRESSO C.T.P. [\(art. 36\)](#)

Oggetto

- Ai fini della ritualità della proposizione dell'appello tributario non è più necessario procedere al deposito di copia del gravame presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale.

Decorrenza

- In mancanza di specifica disposizione transitoria, opera il principio generale secondo cui la norma processuale sopravvenuta trova applicazione anche con riguardo ai singoli atti di processi già in corso.
- Conseguentemente, **la nuova disposizione si applica agli appelli notificati dal 13.12.2014.**

Per gli **appelli notificati fino al 12.12.2014, invece, si ritiene prudenzialmente che continui a valere la precedente disciplina e**, quindi, resta necessario procedere al deposito di copia del gravame presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, tenendo presente che l'adempimento, secondo quanto chiarito con orientamento consolidato, deve essere effettuato entro **30 giorni** dalla notifica dell'appello, termine stabilito per la costituzione in giudizio dell'appellante.

EDITORE E PROPRIETARIO:

Centro Studi Castelli Srl
Via Bonfiglio, 33 - 46042 Castel Goffredo MN

SITO WEB: www.ratio.it

E-MAIL: servizioclienti@gruppocastelli.com

DIRETTORE RESPONSABILE: Anselmo Castelli

VICE DIRETTORE: Stefano Zanon

CONSIGLIO DI REDAZIONE:

Giuliana Beschi, Lorenzia Binda, Anselmo Castelli, Carlo Enrico Corona, Alessandro Pratesi, Roberto Stanghellini, Massimiliano Todeschi, Stefano Zanon.

COMITATO DI ESPERTI:

O. Araldi, R. Benesperi, L. Dall'Oca, F. Donato, A. Grassotti, P. Meneghetti, F. Piccinelli, F. Poggiani, A. Pratesi, R.A. Rizzi, G. Saccenti, A. Scaini, M.T. Tessadri, G.P. Tosoni.

DIFFUSIONE: Circolare diffusa per e-mail.

SERVIZIO ABBONAMENTI:

Centro Studi Castelli Srl
Tel. 0376/775130 Fax. 0376/770151
lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30

L'Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

Informativa Privacy - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 7 D. Lgs. 196/2003 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio 33, Tel.0376-775130 Fax 0376-770151 - privacy@gruppocastelli.com
I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy.

MODELLO 730 PRECOMPILATO

Decreto Semplificazioni, approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri in data 31.10.2014

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

Una delle principali novità introdotte dal Decreto Semplificazioni fiscali è rappresentata dall'introduzione, in via sperimentale dal 2015, del modello 730 precompilato. L'Agenzia delle Entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni uniche, renderà disponibile telematicamente, entro il 15.04 di ogni anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente. Tale dichiarazione potrà sia essere accettata con o senza apportare modifiche, sia sostituita dalla presentazione di una dichiarazione ordinaria. Per i professionisti e i Caf rimane l'obbligo di rilasciare il visto di conformità sui modelli 730 presentati per il proprio tramite. Tuttavia, **il rilascio di un visto infedele è soggetto non più alla sanzione da €258,00 a €2.582,00, ma al pagamento di una somma pari all'imposta, alla sanzione e agli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi del controllo formale delle dichiarazioni.**

Secondo i primi commenti, per evitare le sanzioni sul visto di conformità rilasciato sul modello 730 precompilato (che dovrà essere quasi sicuramente integrato, corretto o modificato dai professionisti) si potrebbe valutare di consigliare a taluni clienti di utilizzare il modello Unico (nel caso ci fosse un debito fiscale Irpef), oppure di richiedere direttamente le credenziali per l'accesso a Fisconline così che il cliente possa trasmettere a proprio nome il modello 730 precompilato, opportunamente corretto e integrato, con la sola assistenza esterna del commercialista.

SCHEMA DI SINTESI

ELABORAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA	⇒	Decorrenza	⇒	Dal 2015, in via sperimentale.
	⇒	Redditi interessati	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Redditi di lavoro dipendente. • Redditi di pensione e da assegni ad esse equiparate. • Compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative. • Somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale. • Redditi di collaborazione. • Remunerazioni dei sacerdoti. • Indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e per le cariche elettive. • Altri assegni periodici alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro. • Compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili.
	⇒	Elaborazione	⇒	L'Agenzia delle Entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all'art. 4, c. 6-ter D.P.R. 322/1998, rende disponibile la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente.
	⇒	Gestione delle informazioni	⇒	L'Agenzia delle Entrate, mediante un'apposita unità di monitoraggio, riceve e gestisce i dati dei flussi informativi utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata verificandone la completezza, la qualità e la tempestività della trasmissione, anche con l'obiettivo di realizzare progressivamente un sistema di precompilazione di tutti i dati della dichiarazione.
DISPONIBILITÀ DELLA DICHIARAZIONE	⇒	Termine	⇒	L'Agenzia delle Entrate rende disponibile telematicamente, entro il 15.04 di ciascun anno, la dichiarazione precompilata, che può essere accettata o modificata .
	⇒	Modalità	⇒	La dichiarazione precompilata è resa disponibile direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate o, conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale ovvero tramite un centro di assistenza fiscale, o un iscritto nell'albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell'assistenza fiscale.
	⇒	Accesso ai dati	⇒	Provvedimento Agenzia delle Entrate ⇒ Individua le modalità tecniche per consentire al contribuente o agli altri soggetti autorizzati di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica. ⇒ Individua eventuali sistemi alternativi per rendere disponibile al contribuente la propria dichiarazione precompilata.

APPROFONDIMENTI

MOD. 730 PRECOMPILATO

- **Ordinario**
 - Resta ferma la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie.
- **Precompilato**
 - La dichiarazione precompilata relativa al periodo d'imposta precedente può essere **accettata** ovvero **modificata** dal **contribuente**.

SCADENZE

- **Presentazione**
 - I soggetti interessati possono **presentare il mod. 730** e le schede ai fini della destinazione del 4 e dell'8 per mille dell'Irpef:
 - .. **entro il 7.07** dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale;
 - .. **entro il 7.07** dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, a un CAF-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo.
- **CAF-dipendenti**
 - I CAF-dipendenti, nell'ambito delle attività di assistenza fiscale provvedono a:
 - .. comunicare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, **entro il 7.07** di ciascun anno, il risultato finale delle dichiarazioni;
 - .. consegnare al contribuente, prima della trasmissione della dichiarazione e comunque **entro il 7.07**, copia della dichiarazione dei redditi elaborata e il relativo prospetto di liquidazione;
 - .. trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, **entro il 7.07** di ciascun anno, le dichiarazioni predisposte e, entro il 10.11 successivo, le dichiarazioni integrative.
- **Sostituti di imposta**
 - I sostituti d'imposta **che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15.01 di ogni anno**, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a:
 - .. controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la regolarità formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di imposta;
 - .. consegnare al sostituito, prima della trasmissione della dichiarazione e comunque **entro il 7.07**, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione;
 - .. trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, **entro il 7.07** di ciascun anno, le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione nonché consegnare le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione dell'8 per mille dell'Irpef.

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA ACCETTATA O MODIFICATA

- **Soggetti a cui presentare**
 - **Agenzia delle Entrate** direttamente in via telematica.
 - **Sostituto d'imposta** che presta assistenza fiscale.
 - **Caf o professionista abilitato**, presentando anche la relativa documentazione.

L'attività di verifica di conformità è effettuata sui dati della dichiarazione, compresi quelli forniti con la dichiarazione precompilata e comporta assunzione di responsabilità.

La dichiarazione è presentata dai soggetti abilitati **entro il 7.07**.
- **Risultato a debito della dichiarazione**
 - Se dalla dichiarazione emerge un debito, il pagamento deve comunque essere effettuato con le modalità ed entro i termini previsti per il versamento dell'Irpef.
- **Dichiarazione congiunta**
 - In presenza dei requisiti indicati nell'art. 13, c. 4 D.M. Finanze 31.05.1999, n. 164, i coniugi possono congiungere le proprie dichiarazioni in sede di accettazione o modifica.
 - In caso di dichiarazione precompilata messa a disposizione di uno solo dei coniugi, può essere presentata dichiarazione congiunta a un CAF o a un professionista ovvero al sostituto d'imposta.

IMPOSTE DIRETTE

imposte e tasse

CERTIFICAZIONE UNICA

- **Trasmissione**
 - Le certificazioni dei sostituti di imposta sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate **entro il 7.03** dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
- **Sanzione**
 - Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la **sanzione di €100,00**.
 - Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata **entro i 5 giorni successivi** alla scadenza prevista.

DATI RELATIVI A ONERI E SPESE SOSTENUTE DAL CONTRIBUENTE

- **Pensioni, mutui, assicurazioni**
 - Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate, nonché dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali, le forme pensionistiche complementari, trasmettono, **entro il 28.02** di ciascun anno all'Agenzia dell'Entrate, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente i dati dei seguenti oneri corrisposti nell'anno precedente:
 - .. **quote di interessi passivi** e relativi oneri accessori per mutui in corso;
 - .. **premi di assicurazione** sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
 - .. **contributi previdenziali** ed assistenziali;
 - .. contributi di cui all'art. 10, c. 1, lett. e-bis) Tuir.
- **Spese mediche**
 - Ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, **le aziende ospedaliere**, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, **le farmacie**, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e **gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri**, inviano al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015.

Altre spese

Con decreto del Ministro dell'Economia sono individuati i termini e le modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle indicate.

LIMITI AI POTERI DI CONTROLLO

- **Dichiarazione accettata senza modifiche**
 - Nel caso di presentazione **senza modifiche** della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale **non si effettuano**:
 - a) il controllo **formale** sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi.
 - Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni;
 - b) i controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a €4.000,00, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni (art. 1, c. 586 L. 147/2013).
- **Dichiarazione con modifiche**
 - Nel caso di presentazione, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, della dichiarazione precompilata **con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta**, non operano le precedenti esclusioni dal controllo di cui alla lett. a).
- **Presentazione mediante Caf o professionista**
 - Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata.
 - Resta fermo il controllo nei confronti del contribuente della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.

VISTO DI CONFORMITÀ

• Visto infedele



- Salvo il caso di presentazione di **dichiarazione rettificativa**, se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi mod. 730, **i certificatori sono tenuti** nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore **al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta**, della **sanzione** e degli **interessi** che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell'art. 36-ter Dpr 600/1973 (controllo formale della dichiarazione), sempre che il visto infedele non sia stato indotto **dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente**.
- Costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo le comunicazioni con le quali sono richieste le somme di cui al periodo precedente.
- Eventuali controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria.

Se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi mod. 730 non si applica più la sanzione amministrativa da €258,00 a €2.582,00.

• Dichiarazione rettificativa

- **Se entro il 10.11 dell'anno in cui la violazione** è stata commessa il CAF o il professionista trasmette una **dichiarazione rettificativa** del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle Entrate, **la somma dovuta è pari all'importo della sola sanzione**.
- La sanzione è **ridotta a 1/8**, ossia **al 3,75%** [art. 13, c. 1, lett. b) D. Lgs. 472/1997], se il versamento è effettuato entro la stessa data del 10.11.

Nell'ipotesi di dichiarazione rettificativa, il contribuente è tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi.

• Polizza assicurativa



- Il massimale minimo della polizza assicurativa obbligatoria del professionista, di cui all'art. 22 D.M. 164/1999, **augmenta da € 1.032.913,80 a € 3.000.000**, al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provati dall'attività prestata e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore l'incasso delle suddette somme.

• Verifiche

- Ai fini della verifica del visto di conformità, **entro il 31.12 del 2° anno successivo** a quello di trasmissione della dichiarazione, l'Agenzia delle Entrate trasmette in via telematica le richieste di documenti e di chiarimenti relative alle dichiarazioni al centro di assistenza fiscale e al responsabile dell'assistenza fiscale **o al professionista che ha rilasciato il visto di conformità**, per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate **entro 60 giorni** della documentazione e dei chiarimenti richiesti.

• Esito dei controlli

- L'esito del controllo è comunicato, in via telematica, al Caf e al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista, con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica dei dati contenuti nella dichiarazione per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, in sede di controllo del visto di conformità, **entro i 60 giorni successivi** al ricevimento della comunicazione.

• Versamento delle somme dovute

- Le somme che risultano dovute a seguito dei controlli possono essere pagate **entro 60 giorni** dal ricevimento della comunicazione, mediante mod. F24.
- In tal caso, l'ammontare delle somme dovuto è pari all'imposta, agli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione **e alla sanzione del 30% ridotta a 2/3, che è quindi pari al 20%** (art. 13 D. Lgs. 471/1997).

Riscossione coattiva

Per la riscossione coattiva delle somme si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 602/1973, con riferimento alle somme dovute ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. 600/1973.

DECORRENZA

- Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall'**assistenza fiscale prestata nel 2015**.

Per l'attività di assistenza fiscale prestata fino al 31.12.2014, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche apportate.

SPESE ALBERGHIERE DEL PROFESSIONISTA SOSTENUTE DAL COMMITTENTE DAL 2015

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- CASO PRATICO

Art. 54 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 - Art. 19bis1, c. 1, lett. e) D.P.R. 26.10.1972, n. 633

Art. 83, cc. 28-bis - 28-quinquies D.L. 25.06.2008, n. 112 conv. L. 6.08.2008, n. 133

Art. 36, c. 29 D.L. 4.07.2006, n. 223 conv. L. 4.08.2006, n. 248 - Art. 10 D. Lgs. 21.11.2014, n. 175

Circ. Ag. Entrate 5.09.2008, n. 53/E - Circ. Ag. Entrate 4.08.2006, n. 28/E

Il decreto semplificazioni ha modificato l'art. 54, c. 5 Tuir, prevedendo che le spese per prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente **non costituiscono compensi** in natura per il professionista, con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2015. In tal modo si semplifica la complessa procedura prevista dal D.L. 223/2006, oggetto di numerose critiche per i complicati adempimenti contabili e amministrativi in capo sia al committente sia al professionista.

In base al nuovo scenario il committente che acquisisce direttamente un servizio, sia pure a beneficio di terzi, acquisirà il documento e ne determinerà la deduzione secondo le regole vigenti del Tuir, nel rispetto della regola generale dell'inerenza. Il fruitore del servizio, invece, non considera compenso in natura il beneficio ricevuto con l'assenza di qualsiasi costo. Il committente del servizio di vitto e alloggio ordina un servizio e riceve il documento, che potrà recare nella descrizione del corpo fattura la circostanza che il fruitore è stato il professionista; tale circostanza aiuterà il soggetto che annota tale fattura a provare che la prestazione corrisponda a esigenze proprie o se sia una spesa di rappresentanza (ai fini della detrazione del tributo). Nessun cenno è effettuato alle spese di trasporto, anche se appare coerente assoggettarle al medesimo trattamento.

SCHEMA DI SINTESI

OGGETTO	⇒	Spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi sostenute dal committente per conto del professionista.	
PROFESSIONISTA	⇒	Compenso ⇒	<ul style="list-style-type: none"> • I rimborsi delle spese in oggetto non costituiscono compensi di lavoro autonomo. • Pertanto, tale spesa non ha rilevanza come costo.
COMMITTENTE	⇒	Spese deducibili ⇒	Le spese di vitto e alloggio sostenute dal committente per conto del professionista sono deducibili dal reddito; mantengono la loro natura fiscale di spese di ospitalità, deducibili nella misura del 75%.
	⇒	IVA ⇒	Detraibilità 100%.
	⇒	Altre spese ⇒	La norma fa riferimento solo alle prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande. Secondo l'orientamento prevalente, la norma affermerebbe un principio di carattere generale, applicabile a tutte le spese prepagate dal committente. Sarebbe, infatti, incoerente e irrazionale considerare imponibili le spese di trasporto anticipate dal committente, per il solo fatto che non sono incluse nella previsione del nuovo art. 54, c. 5 Tuir.
ADEMPIMENTI	⇒	Committente ⇒	<p>Riceve da colui che presta il servizio alberghiero o di ristorazione la fattura a lui intestata.</p> <p>Anche se al riguardo la norma nulla dispone, in applicazione dei principi generali della determinazione del reddito d'impresa, appare opportuno documentare in modo adeguato la riferibilità delle spese di vitto e alloggio alla prestazione professionale ricevuta, integrando la fattura rilasciata dal ristoratore o dall'albergatore con le generalità del professionista e l'oggetto della consulenza prestata.</p>
	⇒	Professionista ⇒	<p>Ricevuta la parcella, il committente imputa a costo deducibile la prestazione del professionista, non più comprensiva dei rimborsi spese, e detrae al 100% l'IVA relativa.</p> <p>Emette la parcella dei compensi non più comprensiva delle spese pagate dal committente.</p>
	⇒	Documentazione ⇒	<p>Documento fiscale ⇒</p> <p>Ricevimento fattura del professionista ⇒</p>

CASO PRATICO

Esempio n. 1

Fattura dell'hotel intestata alla società cliente (committente)

Emittente		Ricevente			
Hotel S.p.a. Via Roma, 10 35036 Montegrotto Terme P. IVA e Cod. Fisc. e Reg. Imprese 01234650281 Rea C.C.I.A.A. di PD n. 123400 Capitale Sociale €200.000 interamente versati		Spett.le Alfa S.n.c. Via Principe di Piemonte, n. 15 46041 Asola (Mn) P. IVA 00153450202			
		Data	Documento	Numero	
		14.01.2015	Fattura	2000	
Unità di misura	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Codice IVA	Importo
	Soggiorno in pensione completa dal 10.01 al 14.01.2015. Sig. Verdi Luigi - Consulenza presso ns. filiale in Montegrotto Terme (PD)	5	100,00	1	500,00
1) Imponibile 10%	500,00	2) Imponibile%	3) Imponibile%		Totale A (1+2+3) 500,00
4) IVA 10%	50,00	5) IVA%	6) IVA%		Totale B (4+5+6) 50,00
7) Non imponibile		8) Esente	9) Escluso		Totale C (7+8+9)
1-2-3) Operazione imponibile					Totale fattura (A+B)
7) Operazione non imponibile ai sensi dell'art. 41 D.L. 30.08.1993, n. 331, conv. L. 29.10.1993, n. 427					550,00
8) Operazione esente ai sensi dell'art.					Netto a pagare (A+B+C)
					550,00
					(S.E. & O.)
Nota	La fattura è pagata dalla società cliente (e non dal professionista).				

Esempio n. 2

Fattura del professionista al proprio cliente

Emittente		Ricevente			
Dott. Verdi Luigi Via Magellano, n. 23 46042 Castel Goffredo (MN) Cod. Fisc. VRDLGU44P07B157H Partita IVA 00153950202		Spett.le Alfa S.n.c. Via Principe di Piemonte, n. 15 46041 Asola (Mn) P. IVA 00153450202			
		Data	Documento	Numero	
		31.01.2015	Fattura	63	
Unità di misura	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Codice IVA	Importo
	Consulenza presso Vs. filiale in Montegrotto Terme (PD) prestata nei giorni dal 10.01 al 14.01.2015 Contributo integrativo 4% (su €1.000).			1 1	1.000,00 40,00
1) Imponibile 22%	1.040,00	2) Imponibile%	3) Imponibile%		Totale A (1+2+3) 1.040,00
4) IVA 22%	228,80	5) IVA%	6) IVA%		Totale B (4+5+6) 228,80
7) Non imponibile		8) Esente	9) Ritenuta 20% (su €1.000)		Totale C (7+8+9) - 200,00
					Totale fattura (A+B)
1-2-3) Operazione imponibile					1.268,80
7) Operazione non imponibile ai sensi dell'art.					(-) ritenuta 200,00
8) Operazione esente ai sensi dell'art.					Netto a pagare (A+B+C)
					1.068,80
					(S.E. & O.)

SCRITTURE CONTABILI

contabilità e bilancio

Esempio n. 3

Scritture contabili della società/cliente

		1) Registrazione fattura spese alberghiere			
			14.01		
E B 7	P D 7	DIVERSI	a	FORNITORE (HOTEL)	550,00
		SPESE ALLOGGIO			
		PROFESSIONISTI DEDUCIBILI			
		75%			500,00
P C II 4-bis		IVA SU ACQUISTI			50,00
		Registrazione fattura Hotel S.p.a.			
P D 7	P C IV 1	FORNITORE (HOTEL)	a	BANCA C/C	550,00
		Pagamento fattura n. 2.000.			
		2) Registrazione fattura del professionista			
			31.01		
E B 7	P D 7	DIVERSI	a	FORNITORE (PROFESSIONISTA)	1.268,80
		COMPENSI DI LAVORO			1.040,00
		AUTONOMO			
P C II 4-bis		IVA SU ACQUISTI			228,80
		Registrazione fattura Dott. Verdi Luigi.			
P D 7	P C IV 1	FORNITORE (PROFESSIONISTA)	a	DIVERSI	1.268,80
			a	BANCA C/C	1.068,80
	P D 12		a	RITENUTE IRPEF LAVORO	
				AUTONOMO	200,00
		Pagamento fattura Dott. Verdi Luigi.			
P D 12	P C IV 1	RITENUTE IRPEF LAVORO	a	BANCA C/C	200,00
		AUTONOMO			
		Versamento ritenuta d'acconto su fattura Dott. Verdi Luigi.			

Esempio n. 4

Scritture contabili del professionista

		1) Emissione fattura			
			31.01		
P	E	CLIENTI	a	DIVERSI	1.268,80
	P		a	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	1.000,00
			a	CONTRIBUTO INTEGRATIVO	
				4%	40,00
	P		a	IVA SU VENDITE	228,80
		Emissione fattura cliente Alfa.			
		2) Incasso del compenso			
			31.01		
P	P	DIVERSI	a	CLIENTI	1.268,80
		BANCA C/C			1.068,80
P		CREDITO PER RITENUTE			
		D'ACCONTO SUBITE			200,00
		Incasso fattura n. 63.			



SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- SINTESI DEGLI ASPETTI OPERATIVI
- PRIMI APPROFONDIMENTI

COLLABORAZIONE VOLONTARIA (VOLUNTARY DISCLOSURE)

D.D.L. approvato in via definitiva il 4.12.2014

La procedura di collaborazione volontaria potrà essere attivata dai soggetti che detengono patrimoni non dichiarati, non necessariamente all'estero. Infatti, accanto a una procedura prevista esclusivamente per persone fisiche che non hanno adempiuto agli obblighi di **monitoraggio fiscale** per le attività finanziarie e patrimoniali detenute e costituite all'estero, è stata prevista anche la possibilità aperta a tutti i soggetti di sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, Irap, IVA e le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta. Nonostante la gravosità della pretesa dell'Amministrazione Finanziaria, si ricorda il generale aumento della collaborazione dei paesi che finora hanno difeso il segreto bancario, con conseguente minore "protezione".

Si propone una **prima sintesi** del provvedimento che sarà successivamente approfondito.

SCHEMA DI SINTESI

EMERSIONE CAPITALI DETENUTI ALL'ESTERO	⇒ Soggetti ⇒	Personе fisiche, enti non commerciali, società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5 Tuir, residenti in Italia.	
	⇒ Oggetto ⇒	Regolarizzazione delle violazioni agli obblighi di dichiarazione annuale per la costituzione o detenzione di attività finanziarie e patrimoniali fuori del territorio dello Stato.	⇒ Compiute fino al 30.09.2014
	⇒ Termine ⇒	La procedura può essere attivata fino al 30.09.2015 .	
FINALITÀ	⇒	La procedura di collaborazione volontaria è finalizzata alla definizione delle sanzioni per le violazioni di tali obblighi e per la definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio.	⇒ Per le imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di Irap e IVA, nonché per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta.
RICHIESTA	⇒	Indicazione spontanea all'Amministrazione Finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, di tutti gli investimenti e attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero. Anche indirettamente o per interposta persona.	⇒ <ul style="list-style-type: none"> • Devono essere forniti: <ul style="list-style-type: none"> .. i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione; .. unitamente ai documenti e alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili non connessi con le attività costituite o detenute all'estero.
PERIODI COPERTI	⇒	Periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione.	⇒ <ul style="list-style-type: none"> • Non si applica il raddoppio dei termini ex art. 12, c. 2-bis D.L. 78/2009 per i capitali detenuti in Paesi black list. • Si applica il raddoppio dei termini ex art. 12, c. 2-ter D.L. 78/2009 relativo al monitoraggio fiscale.
CAUSE OSTATIVE	⇒	La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria.	⇒ <p>Anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato.</p> <p>La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.</p>
VOLUNTARY "DOMESTICA"	⇒	Possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria anche i soggetti diversi dai destinatari degli obblighi di monitoraggio fiscale (compilazione del quadro RW), compresi i contribuenti che hanno adempiuto correttamente agli obblighi dichiarativi. Sono quindi compresi tutti i soggetti, incluse le società.	
	⇒	La procedura è finalizzata a sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'IVA, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30.09.2014 .	

SINTESI DEGLI ASPETTI OPERATIVI

Tavola n. 1

Valutazioni preliminari

Analisi di fattibilità	<ul style="list-style-type: none"> • Conferimento del mandato professionale. • Analisi della posizione del contribuente. • Ricerca di eventuali cause ostative alla disclosure: accessi; ispezioni; verifiche; accertamenti; procedimenti penali. • Autorizzazione al consulente ad accedere alla documentazione bancaria estera. • Verifica di eventuali problematiche antiriciclaggio.
Raccolta dei documenti	<ul style="list-style-type: none"> • Relativi al trasferimento o alla costituzione dei fondi esteri. • Anno di formazione della provvista estera. • Evoluzione degli investimenti. • Immobili o altri investimenti patrimoniali. • Proventi generati dagli investimenti esteri. • Ricostruzione delle consistenze dei diversi periodi. • Rilascio all'intermediario estero dell'autorizzazione a fornire informazioni in caso di richiesta da parte del Fisco italiano (controfirmata e inviata al contribuente).
Calcolo dei costi	<ul style="list-style-type: none"> • Rilascio al consulente della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di veridicità degli atti e dei documenti e dei dati e delle notizie forniti (S). • Determinazione delle imposte sul trasferimento iniziale (se ha rilevanza fiscale): Irpef; addizionali; Iva; Irap. • Determinazione dei rendimenti delle somme detenute all'estero. • Determinazione delle imposte (Irpef e addizionali) sui redditi periodici esteri. • Scelta (ove possibile) tra metodo analitico e metodo forfetario. • Quantificazioni delle sanzioni sulle maggiori imposte. • Quantificazione delle sanzioni per le violazioni relative al quadro RW. • Calcolo degli interessi dovuti per il ritardato pagamento.

Tavola n. 2

Procedura di collaborazione volontaria

Presentazione della domanda	<ul style="list-style-type: none"> • Compilazione del modello. • Definizione delle scelte da manifestare in dichiarazione: <ul style="list-style-type: none"> .. determinazione analitica o forfetaria dei redditi esteri; .. versamento in unica soluzione o in 3 rate mensili. • Predisposizione della copia dell'autorizzazione all'intermediario estero controfirmata (da allegare). • Presentazione del modello. 	
Analisi della domanda	L'Agenzia delle Entrate elabora la richiesta e i documenti presentati dal contribuente; può chiedere informazioni e documenti integrativi.	
Agenzia delle Entrate	<ul style="list-style-type: none"> • L'Agenzia delle Entrate provvede a: <ul style="list-style-type: none"> .. calcolare le imposte, sanzioni e interessi dovuti; .. emettere l'invito a comparire; .. irrogare le sanzioni ridotte per le violazioni relative al quadro RW. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nell'invito dovrà dare indicazione della possibilità di: <ul style="list-style-type: none"> .. definizione con la riduzione delle sanzioni (1/6 o 1/3); .. definizione delle sanzioni relative al quadro RW nella misura ridotta a 1/3.
Valutazione documenti	<ul style="list-style-type: none"> • Il contribuente può scegliere tra: <ul style="list-style-type: none"> .. acquiescenza all'invito a comparire; .. aderire alla proposta di accertamento con adesione. 	Esame della documentazione predisposta dall'Agenzia delle Entrate.
Versamento delle somme dovute	<ul style="list-style-type: none"> • Pagamento delle somme dovute (in soluzione unica o in 3 rate mensili) entro: <ul style="list-style-type: none"> .. 15 giorni prima della data di comparizione; .. 20 giorni dall'atto di adesione; .. il termine per il ricorso contro le sanzioni relativamente al quadro RW. 	
Trasferimento degli investimenti	Rimpatrio fisico	Trasferimento delle attività estere in Italia ovvero in Paesi Ue ovvero in Paesi aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo
	Rimpatrio giuridico	Rilascio di un mandato all'amministrazione delle attività a una fiduciaria residente.
Comunicazione all'autorità giudiziaria	Entro 30 giorni dalla data di esecuzione dei versamenti l'Agenzia delle Entrate comunica all'autorità giudiziaria la conclusione della procedura di collaborazione.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Reati tributari non più punibili: <ul style="list-style-type: none"> .. dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti; .. dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; .. dichiarazione infedele; .. dichiarazione omessa; 	<ul style="list-style-type: none"> .. omesso versamento di ritenute certificate; .. omesso versamento di IVA. • Altri reati non punibili: <ul style="list-style-type: none"> .. riciclaggio; .. impegno di denaro e beni di provenienza illecita; .. autoriciclaggio.

ACCERTAMENTO

imposte e tasse

PRIMI APPROFONDIMENTI

TERMINI

- La procedura può essere attivata **fino al 30.09.2015**.
- Tra la data di ricevimento della richiesta di collaborazione volontaria e quella di decadenza dei termini per l'accertamento, e dei termini per la notifica dell'atto di contestazione, devono intercorrere non meno di 90 giorni.

In difetto e in mancanza, entro detti termini, della definizione mediante adesione ai contenuti dell'invito o della sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione e della definizione agevolata relativa all'atto di contestazione per la violazione degli obblighi di dichiarazione, il termine di decadenza per la notificazione dell'avviso di accertamento e quello per la notifica dell'atto di contestazione sono automaticamente prorogati, in deroga a quelli ordinari, fino a concorrenza dei 90 giorni.

VERSAMENTI

- **Importi**
 - Il contribuente deve versare le somme dovute in base a:

.. invito dell'Amministrazione Finanziaria;	• Entro il 15° giorno antecedente la data fissata per la comparizione per l'adesione ai contenuti dell'invito.
<i>ovvero</i>	
.. accertamento con adesione	• Entro 20 giorni dalla redazione dell'atto.

Il contribuente è tenuto anche al versamento delle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione.	Entro il termine per la proposizione del ricorso (60 giorni).
---	---

- **Rate**
 - Il versamento può essere eseguito in **unica soluzione** ovvero essere ripartito, su richiesta dell'autore della violazione, in **3 rate mensili** di pari importo.
 - Il pagamento della prima rata deve essere effettuato nei termini e con le modalità previste.
 - Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura.
 - Il versamento deve essere effettuato **senza avvalersi della compensazione** prevista dall'art. 17 D. Lgs. 241/1997.

- **Conclusione della procedura**
 - **Entro 30 giorni** dalla data di esecuzione dei versamenti, l'Agenzia delle Entrate comunica all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria.

ESCLUSIONE DA PUNIBILITÀ DELLE VIOLAZIONI IN RELAZIONE AD ATTIVITÀ REGOLARIZZATE

- **Reati in materia di dichiarazione**
 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 74/2000).
 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000).
 - Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000).
 - Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000).

Limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto della collaborazione volontaria.

- **Reati in materia di pagamento di imposte**
 - Omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis D. Lgs. 74/2000).
 - Omesso versamento di IVA (art. 10-ter D. Lgs. 74/2000).

Limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto della collaborazione volontaria.

- **Reati non tributari**
 - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.).
 - Impiego di denaro, beni e altre utilità di provenienza illecita (art. 648ter c.p.).
 - Autoriciclaggio (art. 648 ter1).

• Commesse in relazione ai delitti di dichiarazione e di pagamento.

• Limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria se commesse in relazione ai delitti di dichiarazione e pagamento fino al 30.09.2015.

SANZIONI PER VIOLAZIONI
RELATIVE AL QUADRO RW• Mancata
compilazione
del quadro RW• **Riduzione alla metà** del minimo edittale se:

- .. le attività sono trasferite in Italia o in Stati membri dell'U.E o in Stati aderenti all'Accordo S.E.E.; *ovvero*
- .. se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; *ovvero*
- .. se l'autore delle violazioni rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria.

- Nei casi diversi da quelli citati, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, **ridotto di 1/4**.

Qualora l'autore della violazione trasferisca, successivamente alla presentazione della richiesta, le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dell'Italia o di uno degli Stati Ue o S.E.E., l'autore della violazione è obbligato a rilasciare, entro 30 giorni dalla data del trasferimento delle attività, l'autorizzazione di trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria all'intermediario presso cui le attività sono state trasferite e a trasmettere, entro 60 giorni dalla data del trasferimento delle attività, tale autorizzazione alle autorità finanziarie italiane, pena l'applicazione di una sanzione.

• **Paradisi fiscali**

- La misura della sanzione minima prevista per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione, nei casi di detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, è fissata al **3%** (invece del 6% per anni dal 2008 al 2013 e del 5% per anni precedenti) dell'ammontare degli importi non dichiarati.

- Se le attività oggetto della collaborazione volontaria erano o sono detenute in Stati che stipulino con l'Italia **accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni** [Lussemburgo (sono in lista Svizzera e Liechtenstein)].
- Al ricorrere di tale condizione non si applica il raddoppio delle sanzioni di cui all'art. 12, c. 2 D.L. 78/2009.

• **Ulteriore riduzione**

- Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore può definire la controversia con il pagamento di un importo pari a **1/3 della sanzione** indicata nell'atto e comunque non inferiore a 1/3 dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi.

- Pertanto, fermo il rispetto dei relativi requisiti, la sanzione ridotta sul monitoraggio fiscale è pari a:
 - .. **0,50%** annuo ($3\% \times 0,5\% \times 1/3$) dell'importo non dichiarato se i capitali sono detenuti in paesi collaborativi;
 - .. **1,00%** annuo ($6\% \times 0,50\% \times 1/3$) se detenuti in paesi black list nel caso di assenza di accordi.

SANZIONI TRIBUTARIE
SU MAGGIORI IMPOSTE

- La misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di Irap, di IVA e di ritenute è fissata al minimo edittale, **ridotto di 1/4**.
- È possibile fruire dell'ulteriore abbattimento fino a **1/6 del minimo** dovuto per effetto dell'adesione all'invito al contraddittorio.

La sanzione minima⁽¹⁾ è pari al **100%** (per i redditi prodotti all'estero è aumentata di 1/3 e raddoppiata dal 2008 per Paesi black list).

Nota⁽¹⁾

- La sanzione è pari al **120%** nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, **aumentata di 1/3** (160%) per i redditi prodotti all'estero [(**raddoppiata (240%)**) dal 2008 per i paesi black list].
- La sanzione ai fini IVA, in caso di infedele dichiarazione, è generalmente pari al **100%** (**120% per omessa dichiarazione**), ma è **aumentata da 1/4 al doppio** in applicazione del cumulo giuridico (art. 12 D. Lgs. 472/1997).

ACCERTAMENTO

imposte e tasse

INDIVIDUAZIONE DEGLI ANNI INTERESSATI

Infedele dichiarazione	Dal 2010 al 2013.	Dal 2006 al 2013 nel caso di raddoppio dei termini.
Omessa dichiarazione	Dal 2009 al 2013.	Dal 2004 al 2013 nel caso di raddoppio dei termini.
Violazioni quadro RW	Dal 2010 al 2013.	Dal 2006 al 2013 in caso di attività detenute in Paesi black list.

DETERMINAZIONE DELLE IMPOSTE DOVUTE

<ul style="list-style-type: none"> Importi fino a €2.000.000 Tassazione fortettaria facoltativa 	<ul style="list-style-type: none"> Su istanza del contribuente, l'Ufficio, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, calcola gli stessi applicando la misura del 5% al valore complessivo della loro consistenza alla fine dell'anno e determina l'ammontare corrispondente all'imposta da versare utilizzando l'aliquota del 27%. <p>Tale istanza può essere presentata solo nei casi in cui la media delle consistenze di tali attività finanziarie, risultanti al termine di ciascun periodo d'imposta oggetto della collaborazione volontaria, non ecceda il valore di €2.000.000.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Importi oltre €2.000.000 	<ul style="list-style-type: none"> Il contribuente è tenuto al versamento dell'Irpef e delle relative addizionali calcolate in modo ordinario, con sanzioni e interessi.
Disponibilità delle attività finanziarie	La disponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione si considera, salva prova contraria, ripartita, per ciascun periodo d'imposta, in quote eguali tra tutti coloro che al termine degli stessi ne avevano la disponibilità.

MANCATO PAGAMENTO

<ul style="list-style-type: none"> Se il contribuente destinatario dell'invito, o che abbia sottoscritto l'accertamento con adesione e destinatario dell'atto di contestazione non versa le somme dovute nei termini previsti: <ul style="list-style-type: none"> .. la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona; .. non si producono i relativi effetti; .. l'Agenzia delle Entrate notifica un avviso di accertamento e un nuovo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzione entro il 31.12 dell'anno successivo a quello di notificazione dell'invito, o a quello di redazione dell'atto di adesione o di notificazione dell'atto di contestazione.

ATTI FALSI

<ul style="list-style-type: none"> Il soggetto che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni. <p>L'autore della violazione deve rilasciare al professionista che lo assiste nella procedura una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale attesta che gli atti e documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e le notizie forniti sono rispondenti al vero.</p>

ULTERIORI DISPOSIZIONI

<ul style="list-style-type: none"> Le modalità di presentazione dell'istanza e di pagamento dei debiti tributari, nonché ogni altra modalità applicativa sono disciplinate con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Tavola n. 3

Termini degli adempimenti

<ul style="list-style-type: none"> Versamento delle somme dovute in base: <ul style="list-style-type: none"> .. all'invito a comparire che sarà inviato dall'Ufficio; .. all'accertamento con adesione. 	<p>Entro 15 giorni, dalla data fissata per la comparizione.</p> <p>Entro 20 giorni.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Rilascio della autorizzazione da parte dell'autore della violazione all'intermediario, presso cui le attività sono state trasferite. 	<p>Entro 30 giorni dalla data del trasferimento delle attività.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Trasmissione della autorizzazione alle autorità finanziarie italiane. 	<p>Entro 60 giorni dalla data del trasferimento delle attività.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Chiusura della procedura. 	<p>Entro 30 giorni dal versamento l'Agenzia delle Entrate comunica alla procura la conclusione della procedura, per l'utilizzo dell'informazione ai fini della non punibilità prevista per i reati tributari e di riciclaggio.</p>

Tavola n. 4

Illeciti esclusi dalla punibilità

Illecito tributario (D. Lgs. 74/2000)		Sanzione per reato tributario	Sanzione <u>autoriciclaggio</u> per proventi derivanti da reato tributario	Esclusione punibilità
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2)	Con fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, l'indicazione in una delle dichiarazioni annuali di elementi passivi fittizi	Reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni	Reclusione da 2 ad 8 anni e multa da € 5.000 a € 25.000.	Sì
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3)	<ul style="list-style-type: none"> Sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento, indicazione nella dichiarazione annuale di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi. Imposta evasa superiore a €30.000 e ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione superiore al 5% degli elementi attivi in dichiarazione (o comunque oltre 1 milione). 			
Dichiarazione infedele (art. 4)	<ul style="list-style-type: none"> Indicazione in una delle dichiarazioni annuali di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi. Imposta evasa superiore a €50.000 e ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione superiore al 10% degli elementi attivi in dichiarazione (o comunque oltre 2 milioni). 	Reclusione da uno a 3 anni	Reclusione da uno a 4 anni e multa da €2.500 a €12.500	Sì
Omessa dichiarazione (art. 5)	<ul style="list-style-type: none"> Mancata presentazione, essendoci un obbligo, di una delle dichiarazioni annuali. Imposta evasa superiore a €30.000. 			
Emissione fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8)	Incorre nel reato chi, al fine di consentire a terzi l'evasione di imposte dirette o l'IVA, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.	Reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni	Reclusione da 2 ad 8 anni e multa da € 5.000 a € 25.000	No
Omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis)	Mancato versamento entro il termine previsto per la presentazione del 770 delle ritenute certificate per un ammontare superiore a €50.000.	Reclusione da 6 mesi a 2 anni	Reclusione da uno a 4 anni e multa da €2.500 a €12.500	Sì
Omesso versamento di IVA (art. 10-ter)	Mancato versamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo.			
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11)	Incorre nel reato chi, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte dirette e dell'IVA ovvero di interessi o sanzioni amministrative di ammontare complessivo superiore a €50.000, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.	Reclusione da 6 mesi a 4 anni	Reclusione da uno a 4 anni e multa da €2.500 a €12.500	No
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11)	Stessa condotta di sottrazione fraudolenta ma l'ammontare delle imposte evase, sanzioni e interessi è superiore a €200.000.	Reclusione da un anno a 6 anni	Reclusione da 2 a 8 anni e multa da € 5.000 a € 25.000	No



SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- NUOVO MODELLO DI DICHIARAZIONE D'INTENTO
- COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DAL 2015

NUOVE DICHIARAZIONI DI INTENTO 2015

D.P.R. 26.10.1972, n. 633 - Art. 1 D.L. 29.12.1983, n. 746 - D.M. 6.12.1986 - Art. 20 D. Lgs. 21.11.2014, n. 175 Circ. Ag. Entr. 13.03.2009, n. 8/E - Prov. Ag. Entr. 12.12.2014, prot. 159674

Le dichiarazioni di intento sono emesse dai soggetti che acquisiscono lo *status* di esportatore abituale, ossia che nell'anno solare precedente o negli ultimi 12 mesi hanno registrato esportazioni, o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del volume d'affari conseguito nello stesso periodo. Le dichiarazioni sono numerate progressivamente per anno solare, annotate entro i 15 giorni successivi a quello di emissione in apposito registro e consegnate, al fornitore o alla dogana, prima dell'effettuazione dell'operazione.

La comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento deve essere effettuata, dal 1.01.2015, dall'esportatore abituale e non più dal fornitore. Inoltre, mentre fino al 31.12.2014 la comunicazione era un adempimento da gestire a posteriori rispetto all'effettuazione delle operazioni, **dal 1.01.2015 in assenza di ricevuta telematica di presentazione consegnata dal cliente, il fornitore è tenuto a emettere fattura con l'applicazione dell'IVA; nel caso di fatturazione in regime di non imponibilità in un momento antecedente alla verifica, infatti, il fornitore può essere assoggettato alla sanzione per un importo tra il 100% e il 200% dell'IVA non addebitata.**

Fino all'11.02.2015 gli operatori possono consegnare o inviare la dichiarazione d'intento al proprio cedente o prestatore, **secondo le vecchie modalità.** In questo caso, il fornitore non dovrà verificare l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate. Tuttavia, per le dichiarazioni d'intento che esplicano effetti anche per operazioni poste in essere successivamente all'11.02.2015, **vige l'obbligo, a partire dal 12.02.2015, di trasmettere le dichiarazioni in via telematica e di riscontrare l'avvenuta presentazione della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate.**

SCHEMA DI SINTESI

OBBLIGHI DEGLI ESPORTATORI ABITUALI	⇒ Consegna o spedizione della dichiarazione d'intento Art. 1, c. 1, lett. c) D.L. 746/1983	⇒ Ai fornitori o prestatori dai quali si effettua l'acquisto in sospensione d'imposta, prima dell'effettuazione di un'operazione agevolata, deve essere consegnata o inviata una dichiarazione d'intento conforme all'apposito modello.
	⇒ Dal 2015	⇒ <ul style="list-style-type: none"> • Per le operazioni da effettuare a partire dal 1.01.2015, gli esportatori abituali che intendono effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'IVA trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione d'intento. • La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, è consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana.
DICHIARAZIONE D'INTENTO	⇒ Oggetto	⇒ La dichiarazione può riguardare sia una operazione singola sia più operazioni tra le stesse parti. La sua validità può quindi essere ancorata ad un determinato periodo di tempo, prefissato o fino a revoca, oppure fino a concorrenza di un determinato importo. In ogni caso, non può mai andare oltre il termine del 31.12 di ciascun anno.
	⇒ Emissione	⇒ Per le importazioni la dichiarazione d'intento deve essere ripetuta per ogni singola operazione, mentre per gli acquisti intracomunitari in sospensione d'imposta l'obbligo della dichiarazione d'intento non sussiste (art. 42, c. 2 D.L. 331/1993). ⇒ La dichiarazione deve sempre precedere l'effettuazione del primo acquisto ⁽¹⁾ .
	⇒ Registrazione	⇒ La dichiarazione d'intento deve essere progressivamente numerata dal dichiarante ed annotata, entro 15 giorni successivi a quello di emissione, in apposito registro (registro delle dichiarazioni d'intento), oppure in apposite sezioni dei registri IVA (vendite o corrispettivi).
Nota⁽¹⁾	Se l'esportatore abituale invia tardivamente al fornitore la dichiarazione d'intento, il fornitore è tenuto a emettere fattura con IVA, poiché non ha ancora ricevuto la dichiarazione medesima; in tal caso, l'esportatore ha diritto ad esercitare la detrazione dell'IVA secondo le regole ordinarie.	

NUOVO MODELLO DI DICHIARAZIONE D'INTENTO

NUOVA DICHIARAZIONE D'INTENTO

Art 1, c. 1, lett. c), D.L. 29.12.1983, n. 746, conv. con modificazioni dalla L. 27.02.1984, n. 17
Art. 20, D. Lgs. 21.11.2014, n. 175

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

FRONTESPIZIO

- Per le operazioni da effettuare a partire dal 1.01.2015, gli esportatori abituali che intendono effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'IVA **trasmettono telematicamente** all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione d'intento.
- La dichiarazione, unitamente alla **ricevuta** di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate è consegnata al **fornitore** o prestatore, ovvero in **dogana**.

- **Trasmissione telematica**
 - La dichiarazione può essere trasmessa direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle Entrate, o tramite gli **intermediari** abilitati utilizzando il **software**, denominato "**DICHIARAZIONE D'INTENTO**", disponibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.
- **Impegno alla trasmissione**
 - L'intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni è tenuto a rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, **l'impegno a trasmettere** in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti.
- **Ricevuta**
 - L'intermediario è tenuto a consegnare al dichiarante una **copia della dichiarazione trasmessa** e della **ricevuta** di presentazione della comunicazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui l'Agenzia delle Entrate riceve i dati.

- **Numero di dichiarazione**
 - Il dichiarante deve indicare, nello spazio riservato, il numero progressivo assegnato alla **dichiarazione da trasmettere** e l'**anno di riferimento**.
- **Dati del dichiarante**
 - Il dichiarante deve indicare, oltre al proprio codice fiscale e partita IVA, i seguenti dati:
 - .. se persona fisica, il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il Comune di nascita e la sigla della provincia. In caso di nascita all'estero, nello spazio riservato all'indicazione del Comune è riportato solo lo Stato estero di nascita;
 - .. se soggetto diverso da persona fisica, è indicata la denominazione o la ragione sociale. La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni, a eccezione della natura giuridica che va indicata in forma contratta (esempio: S.a.s. per Società in accomandita semplice).
- **Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione**
 - Il riquadro deve essere compilato solo nel caso in cui chi sottoscrive la dichiarazione è un soggetto diverso dal dichiarante.
 - In questo caso è necessario indicare il codice fiscale della persona fisica che sottoscrive la dichiarazione, il "Codice carica" corrispondente e i dati anagrafici richiesti.

Il "Codice carica" può essere individuato nella tabella presente nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione annuale IVA, pubblicato sul sito Internet www.agenziaentrate.it nella sezione "Strumenti > Modelli > Modelli di dichiarazione".

 - Se la dichiarazione è presentata da una società per conto del dichiarante, deve essere compilato anche il campo "Codice fiscale società" e deve essere indicato il "Codice carica" corrispondente al rapporto tra la società che presenta la dichiarazione e il dichiarante (es. la società che presenta la dichiarazione in qualità di rappresentante negoziale del dichiarante indica il codice carica 1).

Dichiarazione integrativa

Nell'ipotesi in cui, prima di effettuare l'operazione, si intenda rettificare o integrare i dati di una dichiarazione già presentata (ad esclusione dei dati relativi al plafond, indicati nel quadro A), è necessario inviare una **nuova dichiarazione**, barrando la casella "**Integrativa**" e indicando il **numero di protocollo** della dichiarazione che si intende integrare. La dichiarazione integrativa sostituisce la dichiarazione integrativa.

FRONTESPIZIO
(Segue)

• Dichiarazione

- Il dichiarante indica se intende avvalersi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'IVA, l'anno di riferimento e la tipologia del prodotto o del servizio.
- Nel caso di **importazioni** di beni la dichiarazione d'intento deve essere presentata in **dogana** per ogni singola operazione specificando il relativo importo (Ris. Min. Finanze 27/07/1985, n. 355235).

• Il dichiarante compila:

- .. il **campo 1**, se la dichiarazione d'intento si riferisce ad **una sola operazione**, specificando il relativo importo;
- .. il **campo 2**, se la dichiarazione d'intento si riferisce ad una o più operazioni **fino a concorrenza dell'importo ivi indicato**;
- .. i **campi 3 e 4**, se la dichiarazione d'intento si riferisce alle operazioni comprese in **un determinato periodo** (che non può comunque eccedere l'anno solare) da specificare.

• Destinatario della dichiarazione

- Il campo "**Dogana**" è barrato nel caso di **importazioni**.
- Nei campi relativi all'"Altra parte contraente" il dichiarante indica i dati del **cedente o fornitore destinatari della dichiarazione**.

QUADRO "A"
PLAFOND

• Tipo di plafond

- Nel rigo A1, il dichiarante indica la natura del plafond. **Fisso o mobile**

• Operazioni che concorrono alla formazione del plafond

- Se, alla data di trasmissione della dichiarazione d'intento, la **dichiarazione annuale IVA è stata già presentata**, va barrata la casella 1 "Dichiarazione annuale IVA presentata" e non è necessario indicare quali operazioni concorrono alla formazione del plafond (caselle da 2 a 5).
- Se la **dichiarazione annuale IVA non è stata ancora presentata** occorre barrare almeno una delle caselle da 2 a 5 del rigo A2, indicando quali operazioni hanno concorso alla formazione del plafond:
 - .. la **casella 2**, per le **esportazioni** di beni (art. 8, c. 1, lett. a) e b) del D.P.R. 633/1972);
 - .. la **casella 3**, per le **cessioni intracomunitarie** di beni;
 - .. la **casella 4**, per le cessioni di beni effettuate nei confronti di **operatori sammarinesi**;
 - .. la **casella 5**, per le operazioni **assimilate alle cessioni all'esportazione**.

Operazioni straordinarie

Nell'ipotesi in cui il dichiarante abbia effettuato operazioni straordinarie che hanno concorso alla formazione, anche parziale, del plafond disponibile, deve barrare la casella 6 operazioni straordinarie.

RISCONTRO TELEMATICO

- Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è resa disponibile, al cedente e al prestatore, la funzione a libero accesso per consentire il **riscontro telematico** dell'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento.

DECORRENZA

• Fino al 11.02.2015

- Fino all'11.02.2015, gli operatori **possono** consegnare o inviare la dichiarazione d'intento al proprio cedente o prestatore secondo le **modalità vigenti anteriormente** alla emanazione del nuovo provvedimento.

In tal caso il fornitore non dovrà verificare l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate.



• Dal 12.02.2015

- Gli operatori **possono** tuttavia avvalersi del nuovo sistema di presentazione in via telematica dal giorno di pubblicazione sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate del nuovo software.
- Per le dichiarazioni d'intento consegnate o inviate secondo le modalità precedenti che esplicano tuttavia effetti anche per operazioni poste in essere successivamente all'11.02.2015, vige l'**obbligo, a partire dal 12.02.2015, di trasmettere le dichiarazioni in via telematica e di riscontrare l'avvenuta presentazione della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate**.

- Per le lettere di intento a valere per tutto il 2015, appare consigliabile anticipare la trasmissione con le nuove procedure, senza attendere il giorno 12.02.2015.

Esempio n. 1

Nuova dichiarazione d'intento 2015



Mod. DI

DICHIARAZIONE D'INTENTO

DI ACQUISTARE O IMPORTARE BENI E SERVIZI SENZA
APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Numero	Anno
115	2015
Attribuito dal dichiarante	
Numero	Anno
Attribuito dal fornitore o prestatore	

DATI DEL DICHIARANTE	Codice fiscale	00223340556		Partita IVA	00223340556	
	Cognome o denominazione o ragione sociale	Verdi S.p.a.		Nome		Sesso (M/F)
	Data di nascita	giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia (sigla)	
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE	Codice fiscale	VRDLGU44P07C118R		Codice carica	1	
	Codice fiscale società			Nome	Luigi	
	Cognome	Verdi		Nome	Luigi	
	Data di nascita	giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia (sigla)	
		07 09 1944		Castel Goffredo	MN	
RECAPITI	Telefono	0376 780000		Indirizzo di posta elettronica	verdispa@verdispa.it	
INTEGRATIVA	Numero protocollo di invio					
DICHIARAZIONE	Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di effettuare ACQUISTI <input checked="" type="checkbox"/> o IMPORTAZIONI <input type="checkbox"/> senza applicazione dell'IVA nell'ANNO 2015					
	e chiedo di acquistare o importare Materie prime e/o prodotti finiti					
	La dichiarazione si riferisce a:					
	una sola operazione per un importo pari a euro 1 _____,00					
	operazioni fino a concorrenza di euro 2 _____,00					
	operazioni comprese nel periodo da 3 giorno mese anno 01 01 2015 a 4 giorno mese anno 31 12 2015					
DESTINATARIO DELLA DICHIARAZIONE	<input type="checkbox"/> Dogana					
	Altra parte contraente					
	Codice fiscale	01234560789		Partita IVA	01234560789	
	Cognome o denominazione o ragione sociale	Rossi S.r.l.		Nome		
FIRMA	FIRMA <i>Luigi Verdi</i>					

QUADRO A - PLAFOND

Tipo	A1 Fisso <input checked="" type="checkbox"/> Mobile <input type="checkbox"/>
Operazioni che concorrono alla formazione del plafond	A2 Dichiarazione annuale IVA presentata <input type="checkbox"/>
	Esportazioni <input checked="" type="checkbox"/> Cessioni intracomunitarie <input checked="" type="checkbox"/> Cessioni verso San Marino <input type="checkbox"/> Operazioni assimilate <input type="checkbox"/> Operazioni straordinarie <input type="checkbox"/>
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'intermediario BNCGPP55P07C118S
	Data dell'impegno 01 01 2015
	FIRMA DELL'INTERMEDIARIO <i>Giuseppe Bianchi</i>

Esempio n. 2



Compilazione del registro delle dichiarazioni di intento ricevute

Rossi S.r.l. P.I. 01234560789					
Dichiarazioni esportatori ricevute (D.L. 29.12.1983, conv. nella L. 27.02.1984, n. 17)					
Anno 2015					
N° attribuito	Dichiarazione		Denominazione o ragione sociale o cognome		Note
	Data	N°	Domicilio fiscale		
			Cap	Comune	
			Partita IVA		Ufficio IVA competente
01	1.01.2015	115	Verdi S.p.a.		
			Via Rubini, n. 23		
			46100	Mantova	MN
			00223340556		Mantova
Nota	<ul style="list-style-type: none"> Le dichiarazioni d'intento, numerate progressivamente dal dichiarante e dal ricevente, devono essere annotate entro 15 giorni dall'emissione o dal ricevimento. L'annotazione può anche essere effettuata in apposita sezione del registro fatture emesse o corrispettivi, oppure in un apposito registro. 				

COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DAL 2015

COMUNICAZIONE DICHIARAZIONI DI INTENTO

• **Esportatore abituale**

- Dal 2015 ricade sull'esportatore abituale (e non più sul fornitore) l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle dichiarazioni di intento consegnate, che rilascia apposita ricevuta telematica.
- L'**esportatore abituale successivamente consegna al fornitore** o prestatore, ovvero in dogana, **la lettera di intento, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.**

• **Fornitore**

- Il fornitore o prestatore deve accertarsi di ricevere la dichiarazione, **unitamente alla ricevuta di presentazione, di cui deve riscontrare l'avvenuto rilascio⁽¹⁾.**
- Inoltre, deve riepilogare nella dichiarazione IVA annuale i dati delle operazioni effettuate senza applicazione dell'Iva contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nei confronti dei singoli esportatori abituali.

Nota⁽¹⁾

Il fornitore potrà emettere fattura in regime di non imponibilità solo dopo aver verificato l'avvenuta presentazione della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate.

• **Applicazione**

- Le disposizioni si applicano alle dichiarazioni d'intento relative ad operazioni senza applicazione dell'imposta **da effettuare a decorrere dal 1.01.2015.**
- Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 12.12.2014 ha definito le modalità applicative.